



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI
Società Cooperativa

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001

MODIFICHE AL DOCUMENTO

Delibera del Consiglio di Amministrazione	Tipologia Intervento
27/06/2019	Prima adozione
05/11/2019	Modifica
06/10/2020	Modifica
24/02/2022	Modifica
21/09/2022	Modifica
09/03/2023	Modifica
18/01/2024	Modifica
25/09/2025	Modifica

INDICE

SEZIONE PRIMA	4
PREMESSA	4
1. GLOSSARIO	4
2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
2.1. <i>Introduzione</i>	5
2.2. <i>Le fattispecie di reato</i>	5
3. ADOZIONE DEL MODELLO 231 DA PARTE DELLA BANCA	6
3.1. <i>I modelli di organizzazione e gestione</i>	6
3.2. <i>Il progetto di adeguamento al D.Lgs. 231/01</i>	6
3.3. <i>Il Risk Assessment condotto dalla Banca</i>	7
3.4. <i>Adozione ed Evoluzione del Modello</i>	7
3.5. <i>Funzione del Modello</i>	8
3.6. <i>Predisposizione e aggiornamento del Modello</i>	8
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	9
4.1. <i>La composizione e le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza</i>	9
4.2. <i>Gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di Vigilanza (ex art. 6 comma 2 punto d)</i>	9
5. SEGNALAZIONI	9
6. SELEZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	10
6.1. <i>Selezione del Personale</i>	10
6.2. <i>Scelta dei Consulenti esterni</i>	10
6.3. <i>Comunicazione del Modello</i>	10
6.4. <i>Formazione</i>	10
7. SISTEMA SANZIONATORIO	11
7.1. <i>Procedimento sanzionatorio</i>	11
7.2. <i>Misure nei confronti del Personale dipendente</i>	11
7.3. <i>Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci della Banca</i>	12
7.4. <i>Misure nei confronti di Consulenti, Partner e Fornitori</i>	13
7.5. <i>Reati commessi all'estero</i>	13
SEZIONE SECONDA	14
PARTE SPECIALE	14
STRUTTURA ED OBIETTIVI	14
<i>Principi generali di comportamento</i>	15
<i>Principali controlli applicabili a tutte le attività sensibili identificate</i>	15
<i>Controlli preventivi di tutte le tipologie di reati ai sensi del Decreto</i>	15

Sezione prima

PREMESSA

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Banca di Credito Cooperativo di Anagni Società Cooperativa, volto a prevenire la realizzazione dei reati previsti dal Decreto.

1. GLOSSARIO

Nel presente documento si intendono per:

- **Attività e/o Area a Rischio:** attività svolte dalla Banca, nel cui ambito possono in linea di principio essere commessi i reati di cui al Decreto così come identificate nella Parte Speciale;
- **Attività Sensibile:** attività o atto che si colloca nell'ambito delle Aree a Rischio così come identificate nella Parte Speciale;
- **Autorità di Vigilanza:** si intendono le Autorità di regolamentazione e controllo delle banche e delle relative attività (BCE, Banca d'Italia, Consob, IVASS, etc);
- **Banca o Capogruppo:** Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.a.;
- **Banca/Banche affiliata/e:** indica singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e/o Casse Raiffeisen aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo, in quanto soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato;
- **CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per (i) i quadri direttivi e il personale appartenente alle aree professionali e (ii) i dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali e Artigiane, attualmente in vigore e applicati dalla Banca;
- **Codice o Codice Etico:** Codice Etico adottato dalla Banca;
- **Collaboratori:** i soggetti, diversi dai Dipendenti, che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro collaborazione alla Banca per la realizzazione delle sue attività (intendendosi per tali i fornitori, gli agenti, i consulenti, i professionisti, i lavoratori autonomi o parasubordinati, i partner commerciali, o altri soggetti);
- **Contratto di Coesione:** indica il contratto stipulato tra la Capogruppo e le Banche Affiliate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 3, del TUB;
- **D.Lgs. 231 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche e integrazioni;
- **D.Lgs. 231/2007 o Decreto Antiriciclaggio:** il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", e successive modifiche e integrazioni;
- **Destinatari:** (i) Esponenti Aziendali; (ii) Dipendenti; (iii) Collaboratori; (iv) Consulenti e Fornitori;
- **Dipendenti o Personale dipendente:** tutti i lavoratori dipendenti della Banca. Nella definizione sono compresi anche i dirigenti;
- **Disposizioni interne:** il complesso delle norme interne di autoregolamentazione adottate dalla Banca;
- **Ente:** nel contesto del presente documento si intende Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.a.;
- **Funzioni aziendali di controllo:** indica la Funzione di conformità alle norme (Compliance), la Funzione di controllo dei rischi (Risk Management), la Funzione Antiriciclaggio (AML) e la Funzione di revisione interna (Internal Audit);
- **Esponenti Aziendali:** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- **L. 146/06:** la Legge 146 del 16 marzo 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001);
- **Modello 231 o Modello:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, c. 1, lett. a), del Decreto;
- **Organi Aziendali:** il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo ove presente, l'Amministratore Delegato ove presente e il Collegio Sindacale;
- **Organismo di Vigilanza:** l'organismo, avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto, dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo, cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche le Autorità di Vigilanza e le Autorità fiscali, oltre che la Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- **Reati:** i reati di cui gli articoli 24, 24bis, 24 ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25 octies-1, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-

quaterdecies e 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies; 25-septiesdecies e art. 25-duodevicies del Decreto ed eventuali integrazioni, nonché i reati transnazionali indicati nella legge 146 del 16 marzo 2006;

- **Regolamento disciplinare:** documento contenente le norme disciplinari applicate dalla Banca;
- **Società fruitrici:** indica le Società del Gruppo che esternalizzano presso la Capogruppo le Funzioni Aziendali di Controllo;
- **Società del Gruppo:** indica le Banche affiliate e le altre Banche, Società finanziarie, e strumentali controllate, direttamente e/o indirettamente, dalla Capogruppo.

2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1. Introduzione

Il D.Lgs. 231, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese.

In particolare, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 231 è stata introdotta anche in Italia una forma di responsabilità amministrativa degli enti, quali società, associazioni e consorzi, derivante dalla commissione, o dalla tentata commissione, di alcuni reati, espressamente richiamati dal D.Lgs. 231, da parte dei Soggetti apicali o dei Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

La società non risponde, invece, se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

2.2. Le fattispecie di reato

La Sezione III del Decreto 231 richiama i reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti. Alla data di approvazione del presente documento le categorie di reati richiamate sono:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio (art. 25);
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
7. Reati societari (art. 25-ter);
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
11. Abusi di mercato (art. 25-sexies);
12. Reati transnazionali (legge 146 del 16 marzo 2006);
13. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art.25-octies);
15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (25-octies.1)
16. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25-novies);
17. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25-decies);
18. Reati ambientali (art.25-undecies);
19. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25-duodecies);
20. Razzismo e xenofobia (art.25-terdecies);
21. Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
22. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
23. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies);

24. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
25. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices).

3. ADOZIONE DEL MODELLO 231 DA PARTE DELLA BANCA

3.1. I modelli di organizzazione e gestione

Il D.Lgs. 231 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, l'articolo 6 del D.Lgs. 231 stabilisce che, in caso di reato commesso da un Soggetto apicale, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

Pertanto, nel caso di reato commesso da Soggetti apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. 231.

In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del D.Lgs. 231.

Il D.Lgs. 231 attribuisce un valore esimente ai modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato decreto e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte del Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale.

Nello stesso modo, l'art. 7 del D.Lgs. 231 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati posti in essere da soggetti sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pertanto, nell'ipotesi prevista dal succitato art. 7 del D.Lgs. 231, l'adozione del modello di organizzazione e gestione da parte dell'ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà, quindi, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Il modello deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal decreto;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3.2. Il progetto di adeguamento al D.Lgs. 231/01

La Banca, a partire dal mese di maggio 2018, ha aderito ad un progetto – coordinato da Cassa Centrale Banca – finalizzato all'adozione di un Modello 231.

Tale progetto è stato realizzato con l'obiettivo di:

- fornire alla Banca un **quadro di riferimento aggiornato** in funzione dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento;
- sviluppare e mettere a disposizione **strumenti** per la conduzione delle **attività di risk assessment** e dei format necessari all'implementazione del **Modello 231**;
- individuare possibili soluzioni circa la possibile **composizione e le modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**.

Nell'ambito del progetto, pertanto, sono stati analizzati sia i profili giuridici sia i profili organizzativi dei contenuti del D.Lgs. 231, sviluppando approfondimenti metodologici e supporti operativi (profili di funzionamento), per guidare la Banca nell'analisi della propria situazione aziendale e nella decisione delle azioni da intraprendere.

3.3. Il Risk Assessment condotto dalla Banca

La Banca conduce un'attività sistematica di ricognizione interna delle Attività Sensibili, che si sostanzia nell'alimentazione di un data base e nella predisposizione di un apposito documento ("Relazione di Sintesi"), finalizzato non solo a identificare le Attività sensibili, ma anche a fornire al Consiglio di Amministrazione elementi oggettivi ai fini della valutazione circa l'idoneità del Modello a prevenire comportamenti illeciti nonché in ordine alla eventuale necessità di introdurre ulteriori presidi a gestione dei rischi di commissione dei Reati.

Le attività di analisi sono state effettuate attraverso:

- analisi dei Reati previsti dal Decreto e individuazione delle possibili modalità di realizzazione della condotta illecita all'interno dei processi di lavoro della Banca (anche attraverso l'esemplificazione di alcune fattispecie concrete);
- individuazione della probabilità di accadimento del Reato in relazione alla specifica Attività Sensibile precedentemente individuata;
- calcolo dello scoring del singolo rischio determinato dall'incrocio tra la valutazione dell'efficacia dei controlli, la probabilità di accadimento e l'entità delle sanzioni previste.

In particolare sono stati preliminarmente individuati i rischi elementari di processo avendo riguardo a:

- lo svolgimento, o meno, dell'attività sensibile presso la Banca, al fine di limitare l'analisi al perimetro di effettivo rischio aziendale;
- l'unità organizzativa responsabile dell'attività;
- alcune informazioni relative al processo (altre unità organizzative coinvolte, numero di risorse coinvolte nell'attività, normativa di riferimento) finalizzate a caratterizzarne le modalità di svolgimento;
- la descrizione delle modalità di svolgimento del processo anche in termini di livello di proceduralizzazione rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione del reato;
- l'indicazione della normativa interna e degli ulteriori controlli a presidio del rischio;
- la valutazione complessiva (su una scala predefinita) dell'efficacia dei controlli (comprese le contromisure di natura organizzativa);
- l'indicazione dello "scoring" risultante dalla valutazione congiunta "indice di rischio/efficacia dei controlli" che determina il livello di effettiva rischiosità per la Banca o "rischio residuo".
- l'indicazione delle eventuali aree di criticità emerse e delle proposte di miglioramento, sempre in ottica di prevenzione dei reati.

A valle del completamento dell'analisi è stato implementato un data base delle Attività Sensibili che ha permesso di:

- rilevare gli scostamenti tra i presidi organizzativi e di controllo esistenti da quelli "ottimali", anche con riferimento a quelli definiti a livello di categoria per garantire il presidio dei rischi, (gap analysis);
- determinare lo scoring di ciascun rischio, finalizzato a una valutazione sia di sintesi sia analitica relativa all'effettivo rischio di commissione dei Reati.

Tale data base costituisce il repository della Attività Sensibili di cui al Decreto, che trova declinazione nel documento "Analisi delle attività sensibili ex D. Lgs. 231/01 art. 6 comma 2 – Relazione di sintesi". Per garantire l'efficacia del Modello, il data base è oggetto di aggiornamento periodico.

Di conseguenza la Relazione di sintesi è sottoposta periodicamente al Consiglio di Amministrazione e costituisce il punto di riferimento per le attività di integrazione e/o miglioramento dell'attuale assetto organizzativo e di gestione in materia di Responsabilità Amministrativa da reato.

3.4. Adozione ed Evoluzione del Modello

Come evidenziato dalle stesse Linee Guida dell'ABI è evidente che il complesso delle norme, dei regolamenti e dei controlli interni alla Banca, nonché la sottoposizione all'esercizio costante della vigilanza da parte delle Authority preposte, costituiscono anche un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli enti.

Nonostante il complesso degli strumenti normativi, organizzativi e di controllo interno della Banca risulti di per sé idoneo anche a prevenire i reati contemplati dal Decreto, la Banca ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un **valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Banca, affinché tengano comportamenti corretti e lineari**, anche un **più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento**.

In relazione all'evoluzione normativa, ed in particolare all'estensione da parte del legislatore del perimetro dei Reati presupposto per la Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01, ma anche in relazione a modifiche che interessano la struttura organizzativa, la Banca provvede ad un sistematico aggiornamento del Risk Assessment e più in generale del Modello 231.

3.5. Funzione del Modello

Scopo del Modello è la formalizzazione e l'implementazione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo volte a ridurre il rischio che vengano commessi Reati da parte di soggetti legati a vario titolo alla Banca.

In particolare, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello, la Banca si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- contribuire alla diffusione al suo interno, della conoscenza dei Reati previsti dal Decreto e delle attività che possono portare alla realizzazione degli stessi;
- diffondere al suo interno conoscenza delle attività nel cui ambito si celano rischi di commissione dei Reati e delle regole interne adottate dalla Banca che disciplinano le stesse attività;
- diffondere piena consapevolezza che comportamenti contrari alla legge e alle disposizioni interne sono condannati dalla Banca in quanto, nell'espletamento della propria missione aziendale, essa intende attenersi ai principi di legalità, correttezza, diligenza e trasparenza;
- assicurare una organizzazione e un sistema dei controlli adeguati alle attività svolte dalla Banca e garantire la correttezza dei comportamenti dei soggetti apicali, dei dipendenti, dei collaboratori e dei promotori.

3.6. Predisposizione e aggiornamento del Modello

Struttura

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale", in cui si riassumono i principali contenuti del Decreto, e da una "Parte Speciale", in cui vengono individuate le diverse attività della Banca che presentano un potenziale rischio di commissione delle differenti tipologie di reato contemplate nel Decreto, le strutture e/o funzioni della Banca dove è ragionevolmente ipotizzabile che gli stessi Reati possono essere realizzati, e le procedure e/o regole interne finalizzate a prevenire il compimento di tali Reati.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello, pur non essendovi allegati, i seguenti documenti:

- Codice Etico, adottato dalla Banca; esso riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che la Banca riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza dei propri esponenti e di tutti i suoi Dipendenti, nonché di coloro che, anche dall'esterno, cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- norme di comportamento e Codice Disciplinare aziendale;
- Regolamento interno in materia di segnalazione delle violazioni;
- l'insieme delle disposizioni di autoregolamentazione adottate dalla Banca (policies, regolamenti, procedure, disposizioni interne e ogni altra fonte rilevante) nella versione tempo per tempo vigente.

Attività propedeutiche

Per poter definire il Modello (e i relativi aggiornamenti), la Banca ha svolto (e intende svolgere in via continuativa) una serie di attività, e precisamente:

- identificazione e valutazione delle attività a rischio di compimento dei Reati;
- censimento degli ambiti aziendali in cui si svolgono attività a rischio rispetto alle diverse tipologie di reato considerate;
- analisi dei presidi organizzativi (assetto organizzativo, codici, processi e procedure, poteri conferiti, regole di condotta, sistemi di controllo) in essere in Banca atti a ridurre la possibilità di commissione dei Reati.

A tal fine, sono recepiti all'interno della Parte Speciale del presente Modello i risultati del Risk Assessment condotto dalla Banca, integrati dai risultati delle nuove analisi svolte sulle fattispecie di reato via via ricomprese nell'ambito del Decreto.

Adozione e aggiornamento del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca, su proposta dell'Organismo di Vigilanza che ne ha ricevuto mandato e che ne renderà immediatamente informate le varie funzioni aziendali interessate.

Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

È attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello e, in esito al suo costante monitoraggio, di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti dello stesso al fine di garantirne l'effettività e l'efficacia.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. La composizione e le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione delle disposizioni previste dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di costituire un Organismo di Vigilanza con la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di individuarne gli eventuali interventi correttivi e proporle al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento.

A garanzia delle caratteristiche di indipendenza ed autonomia, le funzioni di Organismo di Vigilanza, in linea con le indicazioni di Banca d'Italia, sono attribuite al Collegio Sindacale.

In ogni caso le regole organizzative e i meccanismi di funzionamento che l'Organismo di Vigilanza si è dato sono disciplinate nell'apposito Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti e con Cassa Centrale Banca, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello 231, definendo specifici programmi di informazione/formazione e comunicazione interna;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa lo stato di attuazione del Modello 231;
- definire e comunicare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, alle strutture della Banca i flussi informativi che debbono essergli inviati con indicazione dell'unità organizzativa responsabile dell'invio, della periodicità e delle modalità di comunicazione (Regolamento Flussi Informativi ODV 231);
- valutare le eventuali segnalazioni pervenute nelle forme tempo per tempo disciplinate;
- accertare e segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello 231 che possano comportare l'insorgere di responsabilità;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 44 del CCNL nei confronti dei dipendenti a seguito di violazioni del Modello 231.

4.2. Gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di Vigilanza (ex art. 6 comma 2 punto d)

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di provvedere al relativo aggiornamento.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza:

- accede a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
- si avvale, previa richiesta al Consiglio di Amministrazione, di soggetti terzi di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231;
- richiede ai dipendenti della Banca di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- riceve periodicamente i flussi informativi relativi ai modelli di organizzazione e controllo precedentemente definiti e comunicati alla struttura della Banca nonché le comunicazioni inoltrate alla Banca dai dirigenti e/o dai dipendenti di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto, i rapporti predisposti nell'ambito delle attività di controllo da funzioni interne e/o da soggetti esterni nonché i verbali delle Autorità di Vigilanza, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto 231, le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello 231, evidenziando i procedimenti disciplinari attivati e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti).

Al fine di consentire la segnalazione da parte dei Destinatari del presente Modello 231 di eventuali notizie relative alla commissione o al tentativo di commissione dei reati oltre che di violazione delle regole previste dal Modello 231 stesso sono garantiti idonei canali di comunicazione secondo quanto specificato dalla normativa interna in materia di Whistleblowing.

5. SEGNALAZIONI

La normativa interna di Gruppo in materia di Whistleblowing, a cui espressamente si rinvia, riconosce, ai soggetti legittimati, la facoltà di poter segnalare le violazioni delle normative interne ed esterne nelle materie ivi elencate. In

tale ambito rientrano anche le segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del presente Modello. Nello specifico, la Banca ha previsto un canale di segnalazione che garantisce con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del Segnalante per il tramite di una piattaforma informatica, disponibile in apposita sezione del sito aziendale, che consente la segnalazione in forma scritta oppure in forma orale.

Il menzionato rinvio alla normativa interna di Gruppo in materia di Whistleblowing deve intendersi riferito anche alle misure di tutela (compreso il divieto di ritorsioni) riconosciute ai segnalanti nonché a tutti i soggetti indicati dalla normativa interna in materia di Whistleblowing.

6. SELEZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

La selezione, l'adeguata formazione e la costante informazione dei Dipendenti, e Collaboratori in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

Tutti i Destinatari devono avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso cui la Banca ha inteso perseguirli, approntando un sistema di procedure e controlli.

6.1. Selezione del Personale

La selezione dei Dipendenti e Collaboratori deve essere improntata a principi di correttezza e trasparenza, nonché a criteri tali da garantire la scelta di soggetti che presentino requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità.

La Banca si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del Personale, in modo che la correttezza, la professionalità e l'impegno ad essi richiesto siano intesi come valori determinanti per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa.

6.2. Scelta dei Consulenti esterni

La scelta e la gestione dei Consulenti deve rispondere esclusivamente a criteri di ragionevolezza, professionalità, integrità, correttezza e trasparenza.

In particolare:

- negli accordi o nei contratti che vengono stipulati con Consulenti devono essere inserite opportune clausole che consentano all'azienda di risolvere il rapporto qualora emergano comportamenti da parte degli stessi non in linea con le norme del Modello adottato dalla Banca;
- le strutture aziendali che si avvalgono del Consulente, o che sono designate responsabili del processo nel quale ricade l'attività dello stesso, devono conoscerne e valutarne il comportamento, informando l'Organismo di Vigilanza qualora emergano comportamenti contrari al rispetto dei principi contenuti nel presente Modello.

6.3. Comunicazione del Modello

La Banca, conformemente a quanto previsto dal Decreto, definisce un piano di comunicazione finalizzato a diffondere ed illustrare il Modello a tutti i Destinatari.

Il piano è gestito dal Referente Interno ex D.Lgs. 231/2001, in collaborazione, soprattutto per i nuovi assunti e/o nuovi Collaboratori, con l'Ufficio Risorse Umane.

In particolare, per ciò che concerne la comunicazione si prevede l'invio a tutto il Personale, anche in occasione dei relativi aggiornamenti, del Modello mediante consegna di copia cartacea o recapito con mezzo informatico.

Il Modello ed i relativi aggiornamenti, inoltre, sono pubblicati sul documentale della Banca.

6.4. Formazione

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle relative disposizioni interne e, può essere differenziata nei contenuti e nelle modalità di attuazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui questi operano, dello svolgimento da parte degli stessi di funzioni di rappresentanza della Banca e dell'attribuzione di eventuali poteri.

Tutti i programmi di formazione hanno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del Decreto, degli elementi costitutivi il Modello organizzativo, delle singole fattispecie di reato previste dal Decreto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopracitati Reati.

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione può essere modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti Destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti da parte di Dipendenti e Collaboratori è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'Organismo di Vigilanza in collaborazione con l'Ufficio Risorse Umane.

All'Organismo di Vigilanza è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

7. SISTEMA SANZIONATORIO

Elemento qualificante del Modello e – insieme – condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti coloro che operino per conto della Banca è la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare qualsiasi violazione delle disposizioni e delle procedure organizzative in esso contenute.

Al riguardo l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale/amministrativo: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di combattere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, facendo maturare nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Banca la consapevolezza in ordine alla ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione o tentativo di violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati.

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello, compromette il rapporto fiduciario tra la Banca ed i propri Amministratori, Sindaci, Dipendenti, Consulenti, Collaboratori a vario titolo, clienti, Fornitori, Partner commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Banca, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti dalle Norme di comportamento e Codice Disciplinare aziendale della Banca, in modo adeguato e proporzionale.

7.1. Procedimento sanzionatorio

Spetta agli Organi della Banca ed al Direttore Generale, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri o delle regole previsti nel presente Modello.

L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, delle Norme di comportamento e Codice Disciplinare aziendale, della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

L'Organismo di Vigilanza espone i risultati delle indagini svolte al Direttore Generale il quale deciderà se riferire al Consiglio di Amministrazione o, ricorrendone i requisiti, al Collegio Sindacale.

Per quanto riguarda il Personale dipendente, le procedure di contestazione delle infrazioni al presente Modello e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.

7.2. Misure nei confronti del Personale dipendente

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali che tutto il Personale è tenuto ad osservare sono disciplinate dalla Banca e disponibili sulla intranet aziendale e/o sul database informativo della Banca, ai quale si accede dalle postazioni di lavoro in dotazione a ciascun Dipendente.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Modello e dal Codice Etico costituiscono illeciti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei Dipendenti – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dalla Banca, ossia:

- rimprovero verbale;
- biasimo scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

In particolare:

- ogni deliberata o comunque dolosa commissione dei Reati di cui al Decreto, ovvero violazione dei doveri fondamentali propri della funzione o qualifica comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro a prescindere dal danno economico causato alla Banca;

- anche ogni colposa o imprudente o negligente o omissiva condotta in violazione del Modello potrà comportare la medesima sanzione in relazione alla gravità del fatto o alle conseguenze pregiudizievoli, non necessariamente solo economiche, o alla eventuale recidiva o in relazione all'importanza delle procedure violate;
- nei casi di violazione di minore gravità, prive di ricadute pregiudizievoli, potranno essere comunque adottati provvedimenti disciplinari (rimprovero verbale; rimprovero scritto; sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni), graduati secondo l'importanza e la serietà dell'accaduto.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, tra cui:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al Dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo che per il rimprovero verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni – elevati a 10 giorni dal CCNL per i Quadri direttivi e le Aree Professionali delle BCC – dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il Dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al Dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Banca può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, rimanendo l'Ufficio Risorse Umane responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari, sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

Valgono altresì le norme pattizie di cui ai CCNL applicati dalla Banca.

Aree Professionali e Quadri Direttivi

In caso di violazione accertata del Codice Etico o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello ovvero delle Norme di comportamento e Codice Disciplinare aziendale ad opera di uno o più Dipendenti appartenenti alle aree professionali e quadri direttivi della Banca, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione circostanziandola al Direttore Generale, il quale, sulla base delle regole aziendali, potrà avviare il procedimento disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dall'art. 44 del vigente CCNL adottato dalla Banca.

Decorsi i termini a difesa del collaboratore, l'eventuale provvedimento sarà comminato in maniera tempestiva ed ispirandosi ai criteri di:

- gradualità della sanzione in relazione al grado di pericolosità del comportamento messo in atto;
- proporzionalità fra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Qualora la gravità della violazione accertata sia tale da mettere in dubbio la prosecuzione stessa del rapporto di lavoro ex art. 2119 cod. civ. - giusta causa - o ex art. 2118 - giustificato motivo soggettivo - il Direttore Generale ne dovrà dare tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione, per l'assunzione delle opportune misure.

Dirigenti

In caso di violazione accertata del Codice Etico o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello ovvero del Codice disciplinare ad opera di uno o più dirigenti della Banca, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione, circostanziandola, al Direttore Generale, il quale, sulla base delle regole aziendali, contesterà per iscritto l'addebito.

Qualora la gravità della violazione accertata sia tale da mettere in dubbio la prosecuzione stessa del rapporto di lavoro ex art. 2119 cod. civ. – per giusta causa - o ex art. 2118 - giustificato motivo soggettivo - il Direttore Generale ne dovrà dare tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione, per l'assunzione delle opportune misure.

Dirigenti in posizione apicale

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare il Collegio Sindacale e tutti gli Amministratori della notizia di una avvenuta violazione del Modello e del Codice Etico commessa da parte del Direttore Generale e/o del Vicedirettore Generale. Il Consiglio, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Collegio Sindacale, procederà con gli opportuni provvedimenti.

7.3. Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci della Banca

Amministratori

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare il Collegio Sindacale e tutti gli altri Amministratori della notizia di una avvenuta violazione del Modello e del Codice Etico commessa da parte di uno o più Amministratori. Il Consiglio, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Collegio Sindacale, procederà agli opportuni provvedimenti.

Sindaci

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare tutti gli altri Sindaci e il Consiglio di Amministrazione della notizia di una avvenuta violazione del Modello e del Codice Etico commessa da parte di uno o più sindaci. Il Collegio Sindacale, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Consiglio di Amministrazione, procederà agli opportuni provvedimenti.

7.4. Misure nei confronti di Consulenti, Partner e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere da Consulenti, Partner, Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento derivino danni alla Banca.

7.5. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 codice penale (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. da 7 a 10 del codice penale è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25- duodevices del Decreto, sicché a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. da 7 a 10 del codice penale, l'ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Sezione seconda**PARTE SPECIALE****Struttura ed obiettivi**

La “Parte Speciale” del Modello fornisce una breve descrizione dei reati contemplati nei diversi articoli del Decreto. In particolare sono stati creati 20 specifici protocolli corrispondenti alle categorie di reato contenenti specifici articoli di reato:

1. PARTE SPECIALE A:
 - o Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
 - o Art. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d’ufficio
2. PARTE SPECIALE B:
 - o Art. 24-bis. – Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3. PARTE SPECIALE C:
 - o Art. 24-ter – Delitti di criminalità organizzata
4. PARTE SPECIALE D:
 - o Art. 25-bis. - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
5. PARTE SPECIALE E:
 - o Art. 25-ter - Reati societari
6. PARTE SPECIALE F:
 - o Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
7. PARTE SPECIALE G:
 - o Art. 25-quinques - Delitti contro la personalità individuale
8. PARTE SPECIALE H:
 - o Art. 25-sexies - Abusi di mercato
 - o Art. 25-ter - Reati societari (Aggiotaggio)
9. PARTE SPECIALE I:
 - o Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
10. PARTE SPECIALE L:
 - o Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
11. PARTE SPECIALE M:
 - o Art. 25 octies 1 – Reati in materia di Strumenti di Pagamento diversi dai contanti
12. PARTE SPECIALE N:
 - o Art. 25-novies – Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
13. PARTE SPECIALE O:
 - o Art. 25-decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
14. PARTE SPECIALE P:
 - o Art. 25-undecies – Reati ambientali
15. PARTE SPECIALE Q:
 - o Art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
16. PARTE SPECIALE R:
 - o Art. 25-terdecies – Razzismo e xenofobia
17. PARTE SPECIALE S:
 - o Art. 25-quaterdecies – Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
18. PARTE SPECIALE T:
 - o Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari
19. PARTE SPECIALE U:
 - o Art. 25-sexiesdecies – Contrabbando
20. PARTE SPECIALE V:
 - Artt. 25 septiesdecies, 25 duodevicies – Patrimonio Culturale

Per ogni tipologia di reato sono state identificate le Attività a Rischio nell'ambito delle quali tali Reati potrebbero essere commessi, nonché i presidi organizzativi finalizzati alla prevenzione di ciascuna tipologia di reato.

I **presidi organizzativi** sono costituiti da:

- "REGOLAMENTAZIONE", ossia l'insieme delle disposizioni interne volte a disciplinare i processi di lavoro;
- "PROCEDURE", ossia l'insieme delle procedure adottate dalla Banca per la gestione e il controllo dei processi di lavoro;
- "SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI", articolato in:
 - controlli di linea;
 - controlli di secondo livello (Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management);
 - controlli di terzo livello (Internal Audit)
- "CONTROLLI ESTERNI"

La REGOLAMENTAZIONE e le PROCEDURE sono portate a conoscenza dei Destinatari tramite gli ordinari mezzi di comunicazione aziendale (circolari interne, ordini di Servizio) nonché tramite pubblicazione sul data base informativo della Banca.

Principi generali di comportamento

È fatto espresso divieto ai Soggetti Apicali, Dipendenti, Collaboratori della Banca, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contemplate nel Decreto, nonché atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzarle;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- violare principi e disposizioni previste nel presente Modello, nel Codice Etico, nel Codice disciplinare e nelle Disposizioni interne.

Principali controlli applicabili a tutte le attività sensibili identificate

Nella realizzazione delle attività che hanno condotto alla formulazione del presente Modello, la Banca, dopo avere effettuato un attento esame dei reati considerati dal Decreto, ha proceduto ad individuare i principali controlli destinati a presidiare il rischio di commissione dei reati medesimi.

Tali regole, peraltro, si affiancano ai principi etici (di carattere, ovviamente, più generale) cui devono conformarsi l'attività ed il comportamento di tutto il personale, nonché di tutti coloro che collaborano a qualsivoglia titolo con la Banca stessa: principi che sono contenuti nel "Codice Etico" diffuso presso i dipendenti, che costituisce parte integrante del presente Modello.

Gli standard di controllo così individuati vengono a costituire il complesso di regole che costituisce il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Banca.

Tali regole, nella loro generalità, risultano già da tempo adottate dalla Banca, essendo presenti nella regolamentazione interna, e sono oggetto, laddove necessario, di interventi di implementazione.

Per il corretto svolgimento delle attività valgono le istruzioni generali o particolari impartite nel tempo mediante testi unici, circolari, disposizioni operative e comunicazioni di servizio non in contrasto con le disposizioni di vigilanza.

La Direzione della Banca, i responsabili di Area e delle unità organizzative e di funzione hanno l'obbligo di segnalare agli organi preposti ad attività di controllo eventuali anomalie e situazioni che possono determinare rischi rilevanti per l'intermediario.

Controlli preventivi di tutte le tipologie di reati ai sensi del Decreto

Con riguardo ai diversi reati previsti dal Decreto, la Banca si è dotata di regole preventive (standard di controllo) così riassumibili:

Normativa aziendale: la Banca si è da tempo dotata di un sistema di disposizioni aziendali (regolamenti, ordini e note di servizio) idoneo a fornire, i principi di riferimento, sia generali sia specifici, per la regolamentazione delle attività svolte. Tale sistema viene regolarmente aggiornato in seguito alle eventuali evoluzioni normative.

Regole per l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi: l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi è rigidamente regolamentato da disposizioni che, in modo specifico e dettagliato, individuano i soggetti ai quali, con riguardo ai diversi atti e alle diverse operatività, sono riconosciuti tali poteri nonché le modalità e le limitazioni con le quali essi devono essere esercitati (limiti d'importo riferiti all'operazione, diversi a seconda del grado ricoperto, e/o modalità di abbinamento di firme di diversi soggetti).

Segregazione dei compiti: lo svolgimento compiti all'interno della Banca è improntato ai principi di una rigorosa separazione tra l'attività di chi esegue, l'attività di chi autorizza e quella di chi controlla.

Tracciabilità dei processi: l'operatività svolta all'interno della Banca regolata da meccanismi che consentono l'individuazione delle attività svolte, degli autori, delle fonti e degli elementi informativi relativi alle comunicazioni inerenti le specifiche di cui ai reati previsti dal Decreto.

Attività di monitoraggio: le attività svolte potenzialmente esposte ai rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto sono oggetto di monitoraggio da parte dell'OdV attraverso l'invio di flussi periodici da parte delle funzioni coinvolte da attività sensibili ai reati e da parte delle funzioni di controllo.

**- PARTE SPECIALE A -
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dall'articolo 24 del d. lgs. 231/2001

Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Truffa (Art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.
- 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

2. I reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dall'articolo 25 del D.Lgs. 231/2001

Peculato (Art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (Art. 314 bis c.p.)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Concussione (Art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (Art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 314 bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.)

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

3. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d. lgs. 231/2001 (PA):

- Gestione e formazione Personale;
- Assunzione e gestione amministrativa del Personale;
- Gestione risorse infrastrutturali e servizi generali;
- Gestione acquisti;
- Gestione ed impiego del credito;
- Gestione operativa crediti non performing;
- Gestione della tesoreria;
- Gestione e amministrazione degli strumenti finanziari;
- Amministrazione, bilancio e fiscale;
- Consulenza legale, tributaria e operativa;
- Gestione blocchi;
- Gestione pensioni;
- Gestione conti correnti;
- Gestione condizioni in deroga;
- Gestione della comunicazione aziendale e delle attività promozionali;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- [Gestione servizio di Tesoreria Enti Pubblici.](#)

4. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Nell'ambito dei processi in cui emerge il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (comprensiva di tutti gli enti pubblici nazionali e sovra-nazionali), il sistema dei controlli e dei presidi si fonda sui seguenti principi:

- previsione di punti di verifica ed adeguati livelli autorizzativi riguardanti dati/informazioni forniti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti e, in caso di ottenimento degli stessi, la predisposizione del rendiconto verificato ed autorizzato sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- processi di selezione, assunzione del personale - oltreché rispondenti alle normative di legge e degli accordi contrattuali vigenti - caratterizzati da trasparenza, obiettività e tracciabilità;
- definizione di ruoli e competenze delle funzioni responsabili della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico, in modo da garantire, per quanto possibile, il rispetto del principio della "segregazione funzionale-contrapposizione degli interessi";
- criteri oggettivi e verificabili per la scelta dei Partners, collaboratori, consulenti, agenti, intermediari e strumenti idonei a valutare la corretta esecuzione del contratto, la congruità del corrispettivo, la effettività della spesa e la pertinenza all'attività aziendale. E' inoltre prevista una clausola risolutiva del contratto nel caso di inosservanza dei principi enunciati nel Codice di Comportamento;
- documentazione idonea e tramite supporti, cartacei o informatici, dei principali adempimenti eseguiti dalla funzione aziendale preposta nel corso delle relazioni o dei contatti stretti con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico;
- previsione di idonei sistemi di controllo che consentano la verifica della regolarità delle richieste di informazioni avanzate dalla Banca nei confronti degli uffici competenti della Pubblica Amministrazione, ovvero delle richieste avanzate nei confronti della Banca da esponenti della Pubblica Amministrazione;
- modalità di gestione delle risorse finanziarie definite in modo da consentire la tracciabilità di ogni singola operazione;
- monitoraggio e accertamento delle risorse che intrattengono per conto della Banca rapporti con la Pubblica Amministrazione che dispongano di poteri di spesa adeguati alle funzioni loro delegate;
- esecuzione di verifiche interne su correttezza e veridicità dei documenti e delle informazioni fornite dalla Società nei confronti della Pubblica Amministrazione o di altro Ente Pubblico ai fini della stipulazione e conclusione di accordi;
- definizione di specifici flussi informativi tra le strutture organizzative e/o funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

- canale di segnalazione dedicato alla denuncia verso l'Organismo di Vigilanza circa eventuali anomalie riscontrate nel corso dell'attività inerente la gestione dei rapporti con Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico;
- segregazione dell'operatività tramite assegnazione di profili operativi con user-id e password che garantiscono una tracciabilità dell'operatività eseguita sul sistema informativo, anche per quanto riguarda l'applicazione di condizioni sia per l'operatività di impiego che della raccolta;
- sistema dei controlli interni: controlli di primo livello nel processo di gestione degli acquisti;
- nell'ambito del servizio di tesoreria per gli enti pubblici, esistenza di controlli finalizzati ad assicurare il corretto e completo riversamento delle somme riscosse per conto dell'ente;
- abilitazione alla prestazione dei Servizi di tesoreria e di cassa sulla base di uno specifico contratto.

Le modalità operative per la gestione dei processi in cui emerge il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinate nella normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello. In particolare, si fa riferimento al Regolamento Interno Aziendale che descrive i principali compiti di ciascuna unità organizzativa, al Codice Etico ed alla regolamentazione tempo per tempo vigente in materia di:

- ripartizione delle deleghe per la gestione delle risorse finanziarie;
- gestione degli acquisti di beni e servizi;
- gestione del servizio di tesoreria per conto di Enti Pubblici.

In particolare, nell'ambito del servizio di tesoreria per gli enti pubblici, esistenza di controlli finalizzati ad assicurare il corretto e completo riversamento delle somme riscosse per conto dell'ente. Con riferimento alla fase di partecipazione ad un bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione Tesoreria Enti pubblici, sono formalizzati controlli con riferimento (i) al rispetto dei tempi e dei requisiti del Bando, (ii) alle attività di analisi, valutazione e autorizzazione propedeutiche alla partecipazione alla gara, nonché (iii) controlli preventivi che la Banca deve condurre prima di partecipare ad un bando, con riferimento alla valutazione del rischio di credito, della competitività e sostenibilità della proposta economica e della verifica dei passaggi autorizzativi propedeutici alla presentazione della proposta.

**- PARTE SPECIALE B -
REATI INFORMATICI**

I REATI INFORMATICI

1. I reati informatici richiamati dall'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/2001

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

La fattispecie richiede che la condotta sia tenuta a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di determinazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la

reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.):

L'art. 635-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Il reato in oggetto si consuma quando il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa risulta danneggiato o è reso, anche in parte, inservibile o ne risulta ostacolato il funzionamento.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del

suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635- quinquies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui

all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.):

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, contemplate e punite dagli articoli da 476 a 493 del Codice Penale. Si ricordano, in particolare, i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare meno ricorrente l'alterazione successiva alla formazione.

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi, pur non avendo concorso alla commissione della falsità, fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Tra i reati richiamati dall'art. 491-bis, sono punibili, altresì, a querela della persona offesa, la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Le condotte prese in esame possono essere ricondotte alle seguenti categorie:

- accesso illegale (intenzionalmente e senza diritto) a tutto o a parte di un sistema informatico;
- attentato all'integrità di un sistema informatico o telematico o dei dati in esso contenuti (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione) effettuato intenzionalmente e senza autorizzazione;
- uso intenzionale e senza autorizzazione (consistente nella produzione, vendita, ottenimento per l'uso, importazione, diffusione e in ogni altra forma di messa a disposizione) di dispositivi specialmente concepiti per consentire l'accesso a tutto o a parte di un sistema informatico (parole chiave, codici di accesso o strumenti analoghi) o che, comunque, possano favorire la commissione dei delitti sopraelencati;

- falsità riguardante un documento informatico pubblico o privato; frode realizzata da soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

La pena per taluni dei reati indicati risulta aggravata nel caso in cui il comportamento illecito sia commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati informatici

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati informatici:

- produzione e gestione di documenti informatici;
- gestione misure di sicurezza sull'infrastruttura tecnologica.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati informatici:

- tracciabilità delle attività svolte dagli utenti con i sistemi informativi della Banca
- impossibilità nei sistemi della Banca di installare software o utilizzare dati provenienti da fornitori diversi da quelli autorizzati dall'azienda ovvero scaricati da internet in assenza di previa autorizzazione da parte dell'unità organizzativa preposta
- monitoraggio, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto dei lavoratori e dalla normativa in materia di Privacy, circa gli accessi agli applicativi da parte del Personale Dipendente della Banca.

- PARTE SPECIALE C -
REATI ASSOCIATIVI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

I REATI ASSOCIATIVI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. I reati associativi di criminalità organizzata richiamati dall'articolo 24 ter del D.Lgs. 231/2001

Associazione per delinquere (Art. 416.)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati associativi di criminalità organizzata

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-ter del D. Lgs. 231/2001.

Sono da considerare sensibili potenzialmente tutti i processi quando il reato preveda il coinvolgimento di tre o più persone. Quindi la fattispecie di associazione a delinquere deve essere considerata come aggravante di un reato presupposto. Pertanto, è stata convenzionalmente attribuita alla funzione Compliance al fine di non aggravare l'analisi dei rischi

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Essendo la fattispecie dei reati associativi di criminalità organizzata potenzialmente configurabile con riferimento a tutti i processi/attività identificati come sensibili ai fini 231, saranno applicabili tutti i protocolli già individuati per ognuno di essi. Inoltre, si evidenzia che la banca ha adottato un codice di comportamento nel quale viene esplicitato agli esponenti aziendali e agli altri destinatari il divieto di:

- Tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello.
- Collaborare con associazioni criminali al fine di incrementare gli utili o il profitto della Banca o qualsiasi altro vantaggio per la medesima.
- Intraprendere rapporti bancari o effettuare operazioni bancarie con soggetti sospettati di intrattenere rapporti con associazioni a delinquere.

**- PARTE SPECIALE D -
FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI
RICONOSCIMENTO**

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**1. I reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono richiamati dall'articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001***Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)*

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-bis del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- Gestione contanti e valori.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- Procedure dove si certifichi che i soggetti cui è attribuita la funzione di maneggio di denaro contante e valori bollati siano dotati di specifici requisiti di onorabilità e professionalità definiti dalla Banca.
- Assicurarsi che gli operatori preposti alla gestione dei falsi e alla gestione della valuta estera fuori corso siano muniti di strumenti idonei alla verifica dell'autenticità degli stessi.
- Procedure dove il denaro e/o valori bollati risultati falsi siano specificamente disciplinati mediante apposita disposizione organizzativa.

**- PARTE SPECIALE E -
REATI SOCIETARI**

I REATI SOCIETARI

1. I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001

False comunicazioni sociali (Art. 2621 Codice Civile)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”.

Si tratta di un reato proprio con del dolo specifico caratterizzato dal fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.

La condotta può consistere nel consapevolmente:

- a) esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero;
- b) nell'omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

I soggetti passivi ovvero i destinatari delle comunicazioni sono i soci o il pubblico.

Si tratta di reato istantaneo che si consuma nel momento e nel luogo in cui il bilancio, le relazioni o le altre comunicazioni sociali sono portate a conoscenza dei destinatari. Nel caso di comunicazioni orali, l'illecito si consuma nel momento della dichiarazione e nel luogo in cui questa è stata diffusa; nel caso di comunicazioni scritte, l'illecito si consuma nel momento e nel luogo in cui tali dichiarazioni sono poste nella disponibilità dei soci e del pubblico secondo le modalità prescritte dalla legge. In particolare, nel caso di bilancio, il reato si perfeziona nel luogo in cui si riunisce l'assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci e si consuma nel momento del deposito dello stesso presso la sede sociale.

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis Codice civile)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui all'art. 2621 c.c. quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare, Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 Codice Civile)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.”.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, l'art. 25-ter del citato decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla legge 262/2005, lasciando intendere il venir meno della responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell'art. 25-ter, con riferimento al reato di falso in prospetto.

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre terzi in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Impedito controllo (Art. 2625 Codice Civile)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali [alle società di revisione], sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”.

Trattasi di un reato proprio i cui Soggetti responsabili sono gli amministratori.

Per l'ipotesi delittuosa è necessario il dolo generico mentre per l'ipotesi di illecito amministrativo è sufficiente l'elemento soggettivo della colpa.

L'“artificio (idoneo)” può ravvisarsi anche nella semplice menzogna, nel silenzio, nel tacere circostanze rilevanti ai fini del controllo. L'artificio deve essere idoneo, considerate le caratteristiche del caso concreto.

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 Codice Civile)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori (“reato proprio”).

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 del codice civile, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, che viene in tal modo depauperato a vantaggio dei soci.

Per tale motivo, pare invero difficile ipotizzare che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della Società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

In relazione ai rapporti infragruppo, appare possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi è possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato facendosi restituire indebitamente i conferimenti, effettuati in una società del gruppo, in modo simulato attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati a condizioni più onerose di quelle di mercato.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 Codice Civile)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio

estingue il reato.”.

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori (“reato proprio”);
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società valgono, al riguardo, le osservazioni compiute con riferimento alla disposizione precedente, risultando anche in tale caso delicato i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni infragruppo.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 Codice Civile)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della Società o della Società controllante che cagionino una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori (“reato proprio”);
- parimenti a quanto previsto in relazione alla fattispecie di cui all’art. 2627 del codice civile, configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 Codice Civile)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori (“reato proprio”);
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l’interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, alla sua commissione da parte degli amministratori può conseguire un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un’altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura di opposizione prevista dall’art. 2503 del codice civile a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (Art. 2629-bis Codice Civile)

“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”.

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall’art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.

Sono soggetti attivi del “reato proprio”, l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura

rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. Finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario, del T.U. Finanza.

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 Codice Civile)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”.

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti (anche in questo caso si è in presenza di un “reato proprio”).

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ad esempio, mediante l'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti, al fine di fornire la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della Società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 Codice Civile)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori medesimi.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori (“reato proprio”);
- parimenti a quanto previsto dalla fattispecie di cui all'art. 2629 del codice civile, costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.

Corruzione tra privati (Art. 2635 Codice Civile)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”.

Tale condotta si verifica nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la pena prevista per il reato di cui sopra se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

È punibile chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nei periodi precedenti.

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis Codice Civile)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”.

Ai sensi dell'art. 2635 bis c.p. è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635 c.p. ridotta di un terzo, quando l'offerta o la promessa non sia accettata. La stessa pena si applica, qualora la sollecitazione non sia accettata, agli stessi soggetti di cui al comma 1 che sollecitano per sé o per altri ed anche per interposta persona una promessa o dazione di denaro o di altra utilità per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il terzo comma della norma in esame è stato abrogato con la L. 3/2019 (Legge Spazzacorrotti), che ha eliminato la procedibilità a querela del reato di istigazione alla corruzione tra privati e stabilito la procedibilità d'ufficio.

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 Codice Civile)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”.

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della Società, ma in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 Codice Civile)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.”.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge (Banca d'Italia, Consob, ecc.), al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza (anche su base consolidata); ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti ("reato proprio");
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Gli ambiti di attività in relazione ai quali si prospetta un dovere di collaborazione con l'Autorità di vigilanza sono diversi: vengono in considerazione, ad esempio, la vigilanza informativa, nell'ambito della quale la Società può essere tenuta a trasmettere alla Banca d'Italia situazioni, dati, nonché ogni documento richiesto (art. 66 del T.U. Bancario), la vigilanza ispettiva comportante l'obbligo di esibire i documenti richiesti in sede di ispezione (art. 68 del T.U. Bancario). Il reato in parola si presenta a forma libera, tale cioè da ricomprendere comportamenti ostruzionistici di varia natura e si potrà pertanto configurare nel caso di inottemperanza all'ordine di convocazione – da parte delle Autorità di Vigilanza - degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti, oppure di omessa convocazione degli organi collegiali, quando richiesta dalla Banca d'Italia per proporre l'assunzione di determinate decisioni.

La Banca pone particolare attenzione nel richiamare i soggetti posti in posizione apicale a improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di correttezza, trasparenza e massima collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo essere considerati di ostacolo all'attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

"Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale."

La valutazione sull'applicabilità alla propria organizzazione del delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del menzionato certificato relativo alle operazioni societarie transfrontaliere, tenendo in considerazione la natura del proprio business, le proprie prospettive di crescita e le strategie passate, presenti e future è stata effettuata prestando attenzione all'ambito delle operazioni societarie straordinarie e alle correlate attività preliminari di natura documentale e dichiarativa. Il reato non ha comportato modifiche al Modello in quanto, considerate le attività espletate dalla Banca, appare molto remota la possibilità che la stessa ponga in essere operazioni straordinarie transfrontaliere.

In materia di reati societari, si evidenzia che l'attività di Risk Assessment condotta ha portato a rilevare una sostanziale omogeneità fra le attività sensibili considerate potenzialmente a rischio di integrazione del reato di **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**, rispetto a quelle identificate come potenzialmente rilevanti ai fini dell'integrazione dei reati di Market Abuse.

In tale contesto, al fine di predisporre un Modello di Organizzazione e Gestione quanto più possibile chiaro, efficace e fruibile da parte dei Destinatari, nella rappresentazione della mappatura dei rischi di integrazione dei reati indicati dal Decreto, la Banca ha valutato opportuno rappresentare in modo unitario all'interno della **Parte Speciale H "Reati di Market Abuse e Aggiotaggio"** le attività sensibili considerate a rischio di integrazione del reato di aggiotaggio.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter del d.lgs. 231/2001 (Reati Societari).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari:

1. Processo amministrazione e fiscale, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Fraudolenta rilevazione, registrazione e rappresentazione di attività della Banca nelle scritture contabili;
 - b) Formulazione di valutazioni e stime di bilancio della Banca in maniera non rispondente al vero o, comunque, in violazione della normativa applicabile;
 - c) Redazione del bilancio d'esercizio e gestione delle attività connesse (e.g.: prospetti, informativa e allegati, modulistica di vigilanza) in violazione della normativa civilistica di settore applicabile, delle norme o linee guida dettate dagli Organi di Vigilanza e/o delle esigenze della Banca, mediante esposizione di fatti non rispondenti al vero od omissione di fatti rilevanti;
 - d) Approvazione del bilancio di esercizio in violazione della normativa civilistica di settore applicabile, delle norme o linee guida dettate dagli Organi di Vigilanza e/o delle esigenze della Banca;
 - e) Tenuta e conservazione dei Registri e dei Libri Obbligatori e del Fascicolo di Bilancio in maniera non conforme alla normativa fiscale e civilistica applicabile;
 - f) Gestione della fatturazione attiva in maniera non conforme alla normativa fiscale o contabile applicabile, mediante fatturazione di importi inferiori a quanto effettivamente percepito od omissione della fatturazione relativa a compensi percepiti.

2. Processo comunicazione e promozione istituzionale, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Gestione fraudolenta delle comunicazioni con l'Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'esercizio dell'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo da questi svolte (e della loro relativa verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati, ricezione e verifica delle sanzioni, stanziamento somme necessarie alla copertura di eventuali spese da sostenere sia per le sanzioni sia per far fronte ai reclami, gestione segnalazioni);
 - b) Gestione dei rapporti con esponenti dell'Autorità di Vigilanza (relativamente ad adempimenti normativi ed amministrativi), anche per il tramite di soggetti esterni, in violazione della normativa applicabile;
 - c) Gestione fraudolenta delle comunicazioni verso i soci, mediante esposizione di dati parziali o non veritieri od omissione di dati rilevanti;
 - d) Fraudolenta gestione delle attività di marketing e della gestione degli omaggi in violazione ai principi di trasparenza e correttezza perseguiti dalla Banca;
 - e) Fraudolenta gestione delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali in violazione ai principi di trasparenza e correttezza perseguiti dalla Banca.
 - f) Predisposizione fraudolenta di documentazione in ambito della reportistica di sostenibilità.
3. Processo consulenza e supporto legale e fiscale, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Selezione e assegnazione della pratica al legale esterno in violazione dei principi di correttezza e trasparenza della Banca;
 - b) Definizione fraudolenta degli accordi transattivi;
 - c) Esecuzione fraudolenta o omessa esecuzione delle attività nei confronti della clientela a seguito di provvedimento giudiziale;
 - d) Gestione fraudolenta dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici).
4. Processo finanza, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Gestione fraudolenta dei prestiti obbligazionari;
 - b) Predisposizione informativa per emissione di prestiti obbligazionari o altri strumenti finanziari di carattere ingannevole verso il pubblico;
 - c) Gestione del portafoglio titoli con modalità non conformi alla normativa.
5. Processo gestione e ottimizzazione della spesa, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Ricerca e fraudolenta selezione dei fornitori indicati o graditi ad un esponente di una società terza ovvero appositamente in contrasto con le normative e le best practices di settore;
 - b) Apposita fraudolenta gestione dell'assegnazione della fornitura di beni e/o servizi (gara/trattativa diretta) utilizzando criteri non rispondenti al vero e in contrasto con le best practices di settore;
 - c) Predisposizione, stipula e trasmissione del contratto/ordine d'acquisto in modo non veritiero e fraudolento mediante altresì il concorso di altre funzioni aziendali;
 - d) Fraudolenta qualifica e monitoraggio fornitori non conforme alle best practices e alle disposizioni normative della Società;
 - e) Ricezione beni e servizi ed omessa emissione ovvero emissione fittizia del benestare al pagamento;
 - f) Gestione delle anagrafiche dei fornitori mediante condotte fraudolente e secondo canoni non conformi alle best practice di mercato.
6. Processo gestione organi sociali, partecipazioni e soggetti collegati, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Gestione fraudolenta delle comunicazioni verso i soci, mediante esposizione di dati parziali o non veritieri od omissione di dati rilevanti;
 - b) Convocazione e conduzione delle adunanze ed assemblee degli organi sociali in violazione della normativa applicabile e/o dello statuto della Banca;
 - c) Presentazione e/o messa a disposizione, nell'ambito delle adunanze ed assemblee degli organi sociali, di documentazione contenente dati parziali o non veritieri o nella quale siano stati omessi dati rilevanti;
 - d) Gestione degli atti degli Organi Sociali della Banca in maniera difforme dalle previsioni normative e/o statutarie, in particolar modo con riferimento alle modalità di espressione del voto e di verbalizzazione;
 - e) Fraudolenta restituzione dei conferimenti ai soci o liberazione dall'obbligo di versarli;
 - f) Ripartizione di utili e/o riserve fuori dai casi previsti o con modalità non conformi a quanto previsto dalla normativa e/o dallo statuto della Banca;
 - g) Omessa comunicazione del conflitto di interessi;

- h) Fraudolenta gestione delle partecipazioni in altre società (siano esse banche appartenenti al gruppo bancario o altre società partecipate).
7. Processo risk management, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a) Omessa gestione ovvero gestione consapevolmente non conforme agli obblighi che impongono la comunicazione dei flussi di reporting, delle segnalazioni e comunicazioni, ovvero dell'informativa in ambito di risk management, e violazione della normativa bancaria di riferimento.
8. Processo risorse umane, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a) Gestione anagrafica dei dipendenti in modo fraudolento al fine di nascondere eventuali irregolarità ovvero creare fondi extra contabili destinati a scopi corruttivi;
 - b) Gestione note spese, trasferte e spese di rappresentanza in modo non conforme al fine di creare disponibilità finanziarie da utilizzare a fini corruttivi;
 - c) Selezione, assunzione, inserimento del personale e gestione della cessazione del rapporto di lavoro in modo non conforme al fine di strumentalizzare ad interesse o vantaggio della Società l'assunzione di risorse legate a soggetti terzi;
 - d) Assegnazione e gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. personal computer/laptop/tablet, carte di credito, cellulari/smartphone, autovetture, ecc.) al fine di condizionare un soggetto privato e ottenere una misura di compiacimento;
 - e) Gestione amministrativa del personale in modo fraudolento (e.g. elaborazione cedolini, calcolo imposte e contributi, alterazione giorni ferie/permessi/malattia sia di dipendenti effettivi che fittizi ecc.) al fine di creare extracontabili da destinare a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità a favore di un esponente;
 - f) Elaborazione fraudolenta delle dichiarazioni contributive previdenziali e assistenziali di dipendenti effettivi che fittizi, al fine della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità a soggetti privati;
 - g) Valutazione fraudolenta delle performance del personale dipendente finalizzato all'erogazione degli incentivi e dei bonus annuali mediante riconoscimento di aumenti/fringe benefit fittizi ai dipendenti per creare disponibilità finanziaria da utilizzare a fini corruttivi.
9. Processo segnalazioni di vigilanza e statistiche, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a) Fraudolenta gestione del reporting delle segnalazioni individuali in violazione della normativa bancaria di settore.
10. Supporto logistico e tecnico, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a) Stipula fraudolenta dei contratti di affitto passivo ovvero in contrasto con le norme di diritto civile e/o bancario;
 - b) Stipula fraudolenta dei contratti di affitto attivo ovvero in contrasto con le norme di diritto civile e/o bancario;
 - c) Fraudolenta gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - programmata/non programmata;
 - d) Mala o fraudolenta gestione delle attività di regolarizzazione e messa a norma degli immobili in contrasto con le norme applicabili
 - e) Mala o fraudolenta gestione delle attività connesse all'individuazione dei beni di proprietà della Società che possono essere alienati (valutazione e stima dei valori dei beni, attività operative relative alla vendita e/o al passaggio di proprietà dei beni, ecc.) in contrasto con la normativa applicabile;
 - f) Fraudolenta gestione amministrativa dei contratti di affitto/locazione (e.g. rinnovo, modifica, recesso, ecc.) in violazione alle linee guida e best practices applicabili.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter del d.lgs. 231/2001 (Reati Societari).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari:

1. Processo amministrazione e fiscale, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a) Fraudolenta rilevazione, registrazione e rappresentazione di attività della Banca nelle scritture contabili;
 - b) Formulazione di valutazioni e stime di bilancio della Banca in maniera non rispondente al vero o, comunque, in violazione della normativa applicabile;
 - c) Redazione del bilancio d'esercizio e gestione delle attività connesse (e.g.: prospetti, informativa e allegati, modulistica di vigilanza) in violazione della normativa civilistica di settore applicabile, delle norme o linee

- guida dettate dagli Organi di Vigilanza e/o delle esigenze della Banca, mediante esposizione di fatti non rispondenti al vero od omissione di fatti rilevanti;
- d) Approvazione del bilancio di esercizio in violazione della normativa civilistica di settore applicabile, delle norme o linee guida dettate dagli Organi di Vigilanza e/o delle esigenze della Banca;
 - e) Tenuta e conservazione dei Registri e dei Libri Obbligatori e del Fascicolo di Bilancio in maniera non conforme alla normativa fiscale e civilistica applicabile;
 - f) Gestione della fatturazione attiva in maniera non conforme alla normativa fiscale o contabile applicabile, mediante fatturazione di importi inferiori a quanto effettivamente percepito od omissione della fatturazione relativa a compensi percepiti.
2. Processo comunicazione e promozione istituzionale, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a) Gestione fraudolenta delle comunicazioni con l'Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'esercizio dell'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo da questi svolte (e della loro relativa verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati, ricezione e verifica delle sanzioni, stanziamento somme necessarie alla copertura di eventuali spese da sostenere sia per le sanzioni sia per far fronte ai reclami, gestione segnalazioni);
 - b) Gestione dei rapporti con esponenti dell'Autorità di Vigilanza (relativamente ad adempimenti normativi ed amministrativi), anche per il tramite di soggetti esterni, in violazione della normativa applicabile;
 - c) Gestione fraudolenta delle comunicazioni verso i soci, mediante esposizione di dati parziali o non veritieri od omissione di dati rilevanti;
 - d) Fraudolenta gestione delle attività di marketing e della gestione degli omaggi in violazione ai principi di trasparenza e correttezza perseguiti dalla Banca;
 - e) Fraudolenta gestione delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali in violazione ai principi di trasparenza e correttezza perseguiti dalla Banca.
 - f) Predisposizione fraudolenta di documentazione in ambito della reportistica di sostenibilità.
3. Processo consulenza e supporto legale e fiscale, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a) Selezione e assegnazione della pratica al legale esterno in violazione dei principi di correttezza e trasparenza della Banca;
 - b) Definizione fraudolenta degli accordi transattivi;
 - c) Esecuzione fraudolenta o omessa esecuzione delle attività nei confronti della clientela a seguito di provvedimento giudiziale;
 - d) Gestione fraudolenta dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici).
4. Processo finanza, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a) Gestione fraudolenta dei prestiti obbligazionari;
 - b) Predisposizione informativa per emissione di prestiti obbligazionari o altri strumenti finanziari di carattere ingannevole verso il pubblico;
 - c) Gestione del portafoglio titoli con modalità non conformi alla normativa;
5. Processo gestione e ottimizzazione della spesa, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a) Ricerca e fraudolenta selezione dei fornitori indicati o graditi ad un esponente di una società terza ovvero appositamente in contrasto con le normative e le best practices di settore;
 - b) Apposita fraudolenta gestione dell'assegnazione della fornitura di beni e/o servizi (gara / trattativa diretta) utilizzando criteri non rispondenti al vero e in contrasto con le best practices di settore;
 - c) Predisposizione, stipula e trasmissione del contratto/ordine d'acquisto in modo non veritiero e fraudolento mediante altresì il concorso di altre funzioni aziendali;
 - d) Fraudolenta qualifica e monitoraggio fornitori non conforme alle best practices e alle disposizioni normative della Società;
 - e) Ricezione beni e servizi ed omessa emissione ovvero emissione fittizia del benestare al pagamento;
 - f) Gestione delle anagrafiche dei fornitori mediante condotte fraudolente e secondo canoni non conformi alle best practice di mercato;
6. Processo gestione organi sociali, partecipazioni e soggetti collegati, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a) Gestione fraudolenta delle comunicazioni verso i soci, mediante esposizione di dati parziali o non veritieri od omissione di dati rilevanti;

- b) Convocazione e conduzione delle adunanze ed assemblee degli organi sociali in violazione della normativa applicabile e/o dello statuto della Banca;
 - c) Presentazione e/o messa a disposizione, nell'ambito delle adunanze ed assemblee degli organi sociali, di documentazione contenente dati parziali o non veritieri o nella quale siano stati omessi dati rilevanti;
 - d) Gestione degli atti degli Organi Sociali della Banca in maniera difforme dalle previsioni normative e/o statutarie, in particolar modo con riferimento alle modalità di espressione del voto e di verbalizzazione;
 - e) Fraudolenta restituzione dei conferimenti ai soci o liberazione dall'obbligo di versarli;
 - f) Ripartizione di utili e/o riserve fuori dai casi previsti o con modalità non conformi a quanto previsto dalla normativa e/o dallo statuto della Banca;
 - g) Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
 - h) Fraudolenta gestione delle partecipazioni in altre società (siano esse banche appartenenti al gruppo bancario o altre società partecipate).
7. Processo risk management, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a) Omessa gestione ovvero gestione consapevolmente non conforme agli obblighi che impongono la comunicazione dei flussi di reporting, delle segnalazioni e comunicazioni, ovvero dell'informativa in ambito di risk management, e violazione della normativa bancaria di riferimento.
8. Processo risorse umane, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a) Gestione anagrafica dei dipendenti in modo fraudolento al fine di nascondere eventuali irregolarità ovvero creare fondi extra contabili destinati a scopi corruttivi;
 - b) Gestione note spese, trasferte e spese di rappresentanza in modo non conforme al fine di creare disponibilità finanziarie da utilizzare a fini corruttivi;
 - c) Selezione, assunzione, inserimento del personale e gestione della cessazione del rapporto di lavoro in modo non conforme al fine di strumentalizzare ad interesse o vantaggio della Società l'assunzione di risorse legate a soggetti terzi;
 - d) Assegnazione e gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. personal computer/laptop/tablet, carte di credito, cellulari/smartphone, autovetture, ecc.) al fine di condizionare un soggetto privato e ottenere una misura di compiacimento;
 - e) Gestione amministrativa del personale in modo fraudolento (e.g. elaborazione cedolini, calcolo imposte e contributi, alterazione giorni ferie/permessi/malattia sia di dipendenti effettivi che fittizi ecc.) al fine di creare extracontabili da destinare a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità a favore di un esponente;
 - f) Elaborazione fraudolenta delle dichiarazioni contributive previdenziali e assistenziali di dipendenti effettivi che fittizi, al fine della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità a soggetti privati;
 - g) Valutazione fraudolenta delle performance del personale dipendente finalizzato all'erogazione degli incentivi e dei bonus annuali mediante riconoscimento di aumenti/fringe benefit fittizi ai dipendenti per creare disponibilità finanziaria da utilizzare a fini corruttivi.
9. Processo segnalazioni di vigilanza e statistiche, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a) Fraudolenta gestione del reporting delle segnalazioni individuali in violazione della normativa bancaria di settore.
10. Supporto logistico e tecnico, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a) Stipula fraudolenta dei contratti di affitto passivo ovvero in contrasto con le norme di diritto civile e/o bancario;
 - b) Stipula fraudolenta dei contratti di affitto attivo ovvero in contrasto con le norme di diritto civile e/o bancario;
 - c) Fraudolenta gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - programmata/non programmata;
 - d) Mala o fraudolenta gestione delle attività di regolarizzazione e messa a norma degli immobili in contrasto con le norme applicabili;
 - e) Mala o fraudolenta gestione delle attività connesse all'individuazione dei beni di proprietà della Società che possono essere alienati (valutazione e stima dei valori dei beni, attività operative relative alla vendita e/o al passaggio di proprietà dei beni, ecc.) in contrasto con la normativa applicabile;
 - f) Fraudolenta gestione amministrativa dei contratti di affitto/locazione (e.g. rinnovo, modifica, recesso, ecc.) in violazione alle linee guida e best practices applicabili.

- PARTE SPECIALE F -
REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**1. I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'articolo 25-quater del D.Lgs. 231/2001**

L'articolo 25-quater del D.Lgs. 231/2001 non richiama specificatamente una serie di reati, bensì fa un generico riferimento ai "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché all'articolo 2 della Convenzione Internazionale del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Di seguito quanto riportato dall' art. 2 della Convenzione Internazionale:

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. <omissis>

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5.<omissis>

I trattati richiamati dall'articolo sono numerosi e fanno riferimento a diverse convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo. (A titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc.).

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001 (Reati Finanziamento al terrorismo).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari:

1. Anagrafe cliente
2. Gestione risorse infrastrutturali
3. Gestione apertura rapporti
4. Bonifici in partenza e arrivo (Italia/Estero)
5. Gestione incassi effetti e documenti
6. Gestione carte di debito e prepagate
7. Relazioni con comunità

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- La Banca garantisce la conformità dell'operatività alle disposizioni vigenti in materia di antiterrorismo/antiriciclaggio, avvalendosi di specifici applicativi in grado di consultare le basi dati dei nominativi sospetti di finanziamento al terrorismo.
- Gli uffici preposti, in conformità alle vigenti prescrizioni di legge ed al ruolo rivestito nei rapporti con i fornitori e/o clienti, approntano e consultano le liste antiterrorismo predisposte dagli organismi ufficiali.
- Controlli automatici sui nominativi sospetti di terrorismo e Paesi con cui è vietato dalla normativa operare (Black List).
- La Banca vieta di concludere operazioni ovvero aprire nuovi rapporti a favore di soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste antiterrorismo.

- PARTE SPECIALE G -
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. I delitti contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-quinques del D.Lgs. 231/2001

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, si procura consapevolmente o comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1. c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Tratta di persone (Art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti sulla personalità individuale

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquies del d.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di delitti sulla personalità individuale:

- Gestione servizi e fornitori
- Gestione del credito
- Gestione risorse umane.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi di reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di delitti sulla personalità individuale:

- Prevista richiesta contrattuale di impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e femminile, condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano.

- La selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), viene svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità viene valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*.
- Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un fornitore è tenuto ad informare immediatamente l'OdV della Banca di tale anomalia.
- Nei contratti con i collaboratori esterni è contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi, con cui essi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, oltre che delle sue implicazioni per la Banca. I collaboratori devono inoltre dichiarare se, negli ultimi dieci anni, sono stati indagati in procedimenti giudiziari relativi ai delitti contro la personalità individuale.
- Presenza di Codice Etico che disciplina i comportamenti da tenere da parte di tutti gli esponenti aziendali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale.
- La Banca è dotata nei propri sistemi informativi di filtri costantemente aggiornati che contrastano l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile.
- Periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso.

**- PARTE SPECIALE H -
REATI DI MARKET ABUSE E AGGIOTAGGIO**

I REATI DI MARKET ABUSE

1. I reati di market abuse richiamati dagli articoli 25-ter e 25-sexies del D.Lgs. 231/2001

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del D.Lgs. 58/1998)

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione, dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)

La stessa pena si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei casi sopraindicati è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi sopraindicati la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010).

Sanzioni amministrative – Abuso di informazioni privilegiate (Art 187-bis del D.Lgs. 58/1998)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Abrogato da: art. 4 D. Legislativo n. 107 10/08/2018

3. Abrogato da: art. 4 D. Legislativo n. 107 10/08/2018

4. Abrogato da: art. 4 D. Legislativo n. 107 10/08/2018

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Manipolazione di mercato (articolo 185 del D. Lgs. 58/1998)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Si evidenzia che l'attività di Risk Self Assessment condotta ha portato a rilevare un elevato livello di omogeneità fra le attività sensibili considerate potenzialmente a rischio di integrazione del reato di Aggiotaggio (art. 2637 del codice civile), rispetto a quelle identificate come potenzialmente rilevanti ai fini dell'integrazione dei reati Market Abuse. In tale contesto, al fine di predisporre un Modello di Organizzazione e Gestione quanto più possibile chiaro, efficace e

fruibile da parte dei Destinatari, nella rappresentazione della mappatura dei rischi di integrazione dei reati indicati dal Decreto, la Società ha valutato opportuno rappresentare in modo unitario all'interno della Parte Speciale H "Reati di Market Abuse e Aggiotaggio" le attività sensibili considerate a rischio di integrazione del reato di aggiotaggio.

Art 187-ter (Sanzioni amministrative – Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
 - a. operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
 - b. operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
 - c. operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
 - d. altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero incide in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di market abuse

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-ter e 25 sexies del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di market abuse:

- 1) Processo amministrazione e fiscale, in relazione al quale è stata rilevata la seguente attività sensibile:
 - a) Gestire informazioni rilevanti/potenzialmente privilegiate relative alla relazione semestrale del progetto di Bilancio d'Esercizio, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.
- 2) Processo consulenza e supporto legale e fiscale, in relazione al quale è stata rilevata la seguente attività sensibile:
 - a) Gestione delle informazioni riguardanti contenziosi legali o potenziali contenziosi in essere presso la Banca, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.
- 3) Processo finanza, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Realizzazione di operazioni finanziari sulla base di informazioni non accessibili al pubblico;
 - b) Gestione delle informazioni riguardanti l'emissione di strumenti finanziari e le loro caratteristiche, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate;

- c) Gestione delle informazioni derivanti operazioni sul Capitale della Capogruppo, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate;
- d) Gestione od omessa gestione delle informazioni derivanti dagli assetti proprietari, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate;
- e) Gestione o omessa gestione delle informazioni derivanti delle operazioni straordinarie, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.
- 4) Processo gestione sicurezza, in relazione al quale è stata rilevata la seguente attività sensibile:
 - a) Gestione fraudolenta od omessa gestione delle informazioni relative ad una grave anomalia informatica contrariamente a quanto disposto dalla normativa interna applicabile, dalla normativa bancaria e dalle disposizioni in materia di market abuse, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.
- 5) Processo governo dei rischi, in relazione al quale è stata rilevata la seguente attività sensibile:
 - a) Gestione delle informazioni derivanti dalla conoscenza dell'istanza di emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure di cui alla disciplina delle crisi bancarie, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ciascuno dei processi identificati sono stati individuati i controlli e presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di market abuse e agiotaggio.

Descrizione framework di gestione delle informazioni privilegiate e internal dealing

La Banca, a presidio del rischio di integrazione dei reati di Market Abuse, ha implementato un framework per la gestione delle informazioni privilegiate e l'internal dealing che definisce la disciplina normativa interna riguardante:

- i. l'individuazione, la gestione ed il trattamento delle Informazioni Rilevanti;
- ii. l'individuazione, la gestione, il trattamento e la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate;
- iii. la gestione e la comunicazione inerente Operazioni di internal dealing.

La normativa interna in materia si compone di:

- Regolamento di Gruppo per la gestione delle informazioni privilegiate ed internal dealing;
- Regolamento di Gruppo per la prevenzione e gestione degli Abusi di Mercato;
- Procedura di Gruppo per la prevenzione e gestione degli Abusi di Mercato;
- Procedura di gruppo di controlli in ambito informazioni privilegiate e internal dealing;
- Regolamento di Gruppo per le Operazioni personali.

Il suddetto framework disciplina e definisce:

- compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione delle informazioni riferibili alla Banca;
- determinazione dei criteri e delle responsabilità per la formale individuazione e classificazione delle informazioni privilegiate e delle informazioni potenzialmente privilegiate riguardanti la Banca e le società e le banche affiliate del Gruppo;
- obbligo di confidenzialità e riservatezza con rispetto a tutte le informazioni concernenti il Gruppo Bancario, il cui utilizzo deve essere strettamente circoscritto al perseguimento delle attività sociali;
- definizione formale delle condotte che devono osservare gli esponenti aziendali che hanno accesso ad informazioni privilegiate o potenzialmente tali, con particolare riferimento agli specifici obblighi informativi e di comportamento inerenti ad eventuali operazioni su strumenti finanziari compiute dai c.d. Soggetti Rilevanti e dalle Persone loro Strettamente Legate (come definite nel Regolamento di gruppo per le operazioni personali e previsto dalla relativa normativa di settore);
- al fine di disciplinare i presidi e le restrizioni per l'esecuzione di Operazioni Personali, la Banca:
 - identifica le specifiche fattispecie di Operazioni Personali che possano integrare attività vietate dalla normativa;
 - definisce i criteri di individuazione dei Soggetti Rilevanti, tenuto conto dell'impatto che tale individuazione può avere sul complesso dei soggetti operanti presso la Banca o collegati alla stessa da rapporti di collaborazione;
 - individua gli obblighi previsti in capo ai Soggetti Rilevanti in relazione alle Operazioni Personali rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento;
- istituzione e mantenimento di misure procedurali e organizzative idonee a monitorare nel continuo e a rilevare tutte le Operazioni Personali compiute da o per conto dei Soggetti Rilevanti, anche presso intermediari terzi;
- istituzione e mantenimento di un Registro per il censimento dei Soggetti Rilevanti e delle Persone con cui il

- Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela e Stretti Legami;
- definizione di criteri specifici per la gestione del trasferimento delle informazioni privilegiate o potenzialmente privilegiate, nel rispetto del principio generale di efficienza e di prevenzione dei rischi, ai soggetti che ne hanno effettivo bisogno al fine di svolgere la propria attività lavorativa o professionale (c.d. principio del “*need to know*”);
 - adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenente informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti (sicurezza fisica e logica);
 - formale individuazione, registrazione ed aggiornamento delle persone che, in ragione del ruolo ricoperto, dell'attività lavorativa o professionale svolta, ovvero in ragione di progetti od eventi specifici, hanno accesso ad informazioni privilegiate;
 - formale definizione dei criteri e delle modalità di gestione, aggiornamento e conservazione del Registro Insider list ovvero registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate (ex art. 115-bis del TUF);
 - formale individuazione del soggetto preposto alla tenuta e all'aggiornamento del suddetto Registro, nonché alla gestione delle informazioni e dei dati personali dei soggetti che vengono iscritti nello stesso (FGIP). La FGIP individua e monitora i tipi di Informazioni Rilevanti attraverso la Mappatura, alimentata integrando ed aggiornando il modello predisposto dalle strutture competenti di cui all'allegato 1 del Regolamento per la Gestione delle informazioni privilegiate e internal dealing. La Mappatura consente di identificare i tipi di Informazioni Rilevanti al fine di poter dare corso, ove si verifichino i relativi presupposti, agli adempimenti relativi alla gestione di Informazioni Privilegiate. La Mappatura individua le tipologie di Informazioni Rilevanti riguardanti l'Emittente e le FOCIP di riferimento, ovvero le strutture dell'Emittente che hanno accesso alle stesse nel periodo antecedente l'eventuale pubblicazione;
 - informazione nei confronti delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, in merito agli obblighi giuridici e che derivano dall'aver accesso alle informazioni privilegiate ed alle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni cui hanno accesso;
 - individuazione dei soggetti cui compete il controllo sulla correttezza e divulgazione dell'informazione e dei soggetti, diversi rispetto ai primi, espressamente autorizzati - funzionalmente o in relazione a casi specifici - ad intrattenere rapporti di carattere istituzionale con media, analisti ed agenzie di rating e, più in generale, alla diffusione all'esterno - anche tramite comunicati stampa o il sito web - di dette notizie;
 - monitoraggio di tutti i comunicati stampa della Banca al fine di evitare l'indebita comunicazione al mercato di alcune particolari categorie di notizie (e.g. informazioni price sensitive).
 - Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di ritardata comunicazione al mercato di informazioni privilegiate, delle comunicazioni verso CONSOB e notifica delle ragioni del predetto ritardo;
 - individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate;
 - formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni al mercato;
 - approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta;
 - tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni;
 - espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate.
 - segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue;
 - segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni price-sensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;
 - segregazione dei compiti tra chi valuta la necessità di stipulare un rapporto contrattuale con un'istituzione o un operatore finanziario, chi ne negozia i termini, chi predispone il contratto e chi lo autorizza;
 - previsione di specifiche cautele contrattuali (confidentiality agreement) volte a regolare il trattamento e l'accesso ad informazioni privilegiate da parte di consulenti / partner commerciali attraverso la previsione di specifiche clausole di riservatezza e di rispetto del Modello al fine di garantire altresì la parità informativa di tutti gli interlocutori;
 - tracciabilità delle informazioni e della documentazione trasmessa alle istituzioni ed agli operatori finanziari.

Inoltre:

- il Consiglio di Amministrazione della Banca approva, in ordine al ritardo sulla diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate riguardanti la Banca nelle ipotesi in cui sia richiesta, l'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente;
- il Direttore Generale decide, in ordine al ritardo sulla diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate riguardanti

la Banca, quando non è competente il Consiglio di Amministrazione;

- Ciascuna FOCIP segnala alla FGIP la presenza e la conoscenza di una specifica Informazione Rilevante censita all'interno della Mappatura che ritiene possa assumere carattere di Informazione Privilegiata, esplicitandone i motivi. Ai fini dell'aggiornamento del Registro Insider List, segnala inoltre alla FGIP le persone non indicate nella Mappatura che hanno avuto accesso all'Informazione Rilevante ed infine, informa tempestivamente la FGIP dell'avvenuta comunicazione di documenti contenenti Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate ad un soggetto terzo che non abbia assunto o non sia soggetto ad obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutaria o contrattuale.

In aggiunta al summenzionato framework di gestione, i cui controlli si applicano trasversalmente a tutti i processi considerati sensibili al rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione, si rappresentano di seguito gli ulteriori presidi di controllo specifici, con riferimento a ciascuno dei suddetti processi, a mitigazione del rischio di compimento dei reati di market abuse e agiotaggio.

1. Processo amministrazione e fiscale:

- È formalizzato un iter approvativo del Bilancio d'Esercizio della Banca, comprendente altresì l'approvazione della relazione semestrale.
- Normativa interna in materia di formazione e redazione del Bilancio.

2. Processo consulenza e supporto legale e fiscale:

- Regolamento di Gruppo per la Gestione del contenzioso passivo che definisce le governance e le modalità di gestione delle informazioni relative ai contenziosi.

3. Processo finanza:

- La Banca ha formalizzato la classificazione e il processo di emissione e misurazione degli strumenti finanziari.
- La Banca ha definito e formalizzato il processo di convocazione e gestione del Consiglio d'Amministrazione.
- La Banca ha definito e formalizzato il processo di convocazione e delibera dei soci d'assemblea.
- È presente normativa interna per l'esecuzione e trasmissione degli ordini.
- È presente normativa interna in materia di Gestione degli ordini dei clienti.
- È presente normativa in materia di operazioni con parti correlate.
- Trasversalità e segregazione di funzioni nella gestione operativa delle operazioni straordinarie.
- La Direzione competente costituisce un punto di raccordo nella gestione delle operazioni straordinarie per il Consiglio d'Amministrazione.
- La Direzione competente raccoglie la documentazione prodotta dagli organi coinvolti nelle operazioni.
- La Direzione competente effettua un controllo sull'iter deliberativo generale dell'operazione (e.g. pagamenti per i comitati, ecc.).
- La Banca ha formalizzato il procedimento di nomina degli esponenti dei suoi Organi societari.
- La Banca istituisce e mantiene sistemi e procedure per monitorare su base continuativa tutti gli ordini ricevuti e trasmessi e tutte le operazioni eseguite su strumenti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione della Normativa in materia di Abusi di Mercato, al fine di rilevare e individuare gli ordini e le operazioni che potrebbero costituire Abuso di mercato, nonché per individuare e segnalare operazioni sospette.
- Le operazioni sospette possono essere individuate dai dipendenti e dai collaboratori della Banca mediante la compilazione di un apposito modulo di segnalazione.
- È implementata un'apposita procedura informatica che analizza l'operatività della clientela sulla base di un modello statistico e segnala le anomalie riscontrate.
- Sono formalizzati ruoli e responsabilità con riferimento alla trasmissione delle segnalazioni sospette. In particolare, le strutture competenti individuate dalla normativa della Banca, procedono con la valutazione delle operazioni che presentano elementi di sospetto; nei casi previsti procedono con il test del ragionevole sospetto volto a determinare se essa possa costituire illecito e quindi ritenersi sospetta; qualora la segnalazione risulti fondata, viene garantita la tempestiva segnalazione alla Consob.
- La Banca organizza ed impartisce una formazione efficace e completa al personale incaricato del monitoraggio, rilevamento e individuazione degli ordini e operazioni che potrebbero costituire Abuso di mercato.
- La Banca istituisce e mantiene le misure procedurali ed organizzative idonee a monitorare nel continuo e a rilevare tutte le Operazioni Personali, compiute da o per conto dei Soggetti Rilevanti, anche presso intermediari terzi.
- La Banca si dota di un Registro per il censimento dei Soggetti Rilevanti e delle Persone con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela e Stretti Legami.
- Le Operazioni Personali (non esenti) vengono iscritte nell'apposito Registro (c.d. Registro delle Operazioni

- Personalì), con annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi.
- È prevista l'analisi con cadenza mensile delle Operazioni Personali rinvenibili dalla procedura informatica, da parte della struttura competente.
 - La Banca adotta un Regolamento di Gruppo per la gestione dei conflitti di interesse che disciplina le procedure deliberative per le fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.136 TUB, degli artt. 2391 cod. civ. 53, comma4, TUB. Il Regolamento descrive procedure e presidi organizzativi per la gestione delle situazioni di interesse rilevanti a livello di governance del Gruppo, ivi incluse le operazioni ex art. 136, TUB.
 - Presso la Banca è istituito il Registro dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB (denominato anche solo "Registro 136") dove è responsabilità di ogni Banca censire tutti i soggetti rilevanti ai fini della disciplina. Il regolamento prevede una specifica disciplina deliberativa per le fattispecie rientranti nell'alveo di applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse nonché un processo di monitoraggio delle dichiarazioni rese dagli amministratori nel corso delle sedute dei CDA.
 - La Banca adotta le seguenti misure generali di prevenzione rispetto al verificarsi di conflitti di interessi rilevanti:
 - lo statuto della Banca prevede requisiti di indipendenza ulteriori rispetto ai requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente;
 - il rispetto dei requisiti di indipendenza di giudizio da parte degli amministratori è assicurato attraverso la sottoposizione dell'organo con funzione di supervisione strategica e di gestione a una valutazione in sede di assunzione della carica e ad un periodico processo di autovalutazione disciplinato nell'ambito della Normativa interna che disciplina il processo di autovalutazione degli organi sociali;
 - lo statuto della Banca contiene ulteriori divieti e misure di prevenzione rispetto a specifiche operazioni compiute con esponenti o soggetti agli stessi riconducibili e indicano le limitazioni da adottare per la gestione di tali fattispecie; la Normativa interna di Gruppo in tema di operazioni con soggetti collegati prevede degli ulteriori presidi con riferimento alle operazioni poste in essere da dipendenti e collaboratori aziendali, diversi dalle parti correlate, nelle quali gli stessi possono avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse.
 - Il Regolamento di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse prevede una rendicontazione verso il Consiglio di Amministrazione.

4. Processo gestione sicurezza:

- Regolamento di Gruppo per la Gestione degli Incidenti ICT.
- È presente una formale definizione dei soggetti adibiti alla ricezione di informazioni relative ad incidenti ICT ed è definita la governance degli stessi.

5. Processo governo dei rischi:

- Si veda sezione "Descrizione framework di gestione market abuse e internal dealing".
- È presente una formale definizione dei soggetti adibiti alla ricezione di informazioni rilevanti in materia di provvedimenti di assoggettamento a procedure di cui alla disciplina delle crisi bancarie.

**- PARTE SPECIALE I -
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

I REATI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. I reati della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'articolo 25 septies del D.Lgs. 231/2001

Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è la reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- adozione delle misure previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08 e gestione degli adempimenti previsti.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione del rischio reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- adozione dei documenti di valutazione dei rischi;
- definizione di un piano generale di emergenza e di evacuazione;
- registrazione e documentazione delle attività obbligatorie per Legge e/o previste dalle normative aziendali deve essere puntuale, con particolare riguardo alla predisposizione del piano di valutazione dei rischi per la sicurezza ed alla effettuazione delle riunioni periodiche previste a livelli diversi a seconda dei temi trattati e dei partecipanti coinvolti;
- procedure per assicurare che le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio e dei ruoli, compiti e responsabilità assegnati siano conformi ai requisiti di Legge e formalmente definiti in coerenza con la struttura aziendale;
- processi di formazione, informazione e addestramento effettuati in modo continuativo tramite l'effettuazione di corsi dedicati - in relazione ai rischi generali e specifici presenti sui luoghi di lavoro - sia agli utilizzatori delle dotazioni personali di prevenzione / protezione che ai responsabili ai vari livelli per la sicurezza e l'ambiente;
- monitoraggio continuativo della conformità agli obblighi di legge e delle normative aziendali, attraverso la programmazione ed effettuazione di verifiche interne su sicurezza ed ambiente opportunamente diffuse e documentate (con indicazione di: eventuali criticità emerse - azioni da intraprendere - tempi di attuazione - responsabili della loro attuazione);
- installazione di presidi antincendio;

- adozione di strumentazione e attrezzature di lavoro con omologazione CE.

- PARTE SPECIALE L -
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO**1. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita richiamati dall'articolo 25 octies del D.Lgs. 231/2001****Ricettazione (Art. 648 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 – bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

1. Gestione cassette di sicurezza;
2. Perfezionamento Credito (Garanzie);
3. Gestione Archivio Unico Informatico (AUI) e segnalazione di operazioni sospette;
4. Gestione acquisto beni/servizi;
5. Censimento anagrafico e identificazione clientela, adeguata verifica e adeguata verifica rafforzata;
6. Gestioni adempimenti di natura tributaria e fiscale;
7. Gestione Bonifici in partenza/arrivo (Italia/Estero);
8. Gestione condizioni e adempimenti normativa anti-usura;
9. Gestione conti e rapporti dormienti.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

- esecuzione di attività di verifica atte a garantire la conformità dei comportamenti alle disposizioni vigenti in materia di antiterrorismo, antiriciclaggio e autoriciclaggio;
- procedure di controllo anagrafico della clientela (previsto sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche), per assicurare una corretta identificazione dei soggetti. E' previsto, mediante l'ausilio del sistema informativo, dell'incrocio con i nominativi inseriti nelle Liste antiterrorismo, prima di procedere al censimento anagrafico;
- ai fini della corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) la Banca registra e aggiorna costantemente in tale archivio, le seguenti informazioni:
 - tipologia e stato (instaurazione o chiusura) del rapporto con descrizione esaustiva, facilmente comprensibile e consultabile;
 - codice identificativo del rapporto;
 - data di instaurazione e chiusura del rapporto;
 - codice Cliente, dati identificativi del cliente e relativo "ndg", nonché gli estremi del documento di riconoscimento del cliente quando questi è una persona fisica;
 - codice Cliente, dati identificativi dell'esecutore e relativo "ndg" ed estremi del documento di riconoscimento dell'esecutore;
 - codice Cliente, dati identificativi del Titolare Effettivo e relativo "ndg", estremi del documento di riconoscimento; la registrazione deve contenere il numero di rapporto, cui la qualifica di Titolare Effettivo si riferisce;
 - numero univoco della registrazione nell'Archivio Unico Informatico;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successivi aggiornamenti;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

- specifica normativa interna in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- procedure volte all'individuazione e segnalazione delle operazioni ritenute potenzialmente sospette effettuata anche tramite una specifica procedura informatica. Inoltre, il responsabile di ciascun punto operativo è tenuto, alla fine di ogni giornata lavorativa, ad effettuare accertamenti sulle operazioni svolte, allo scopo di individuare casi di potenziali operazioni sospette;
- in conformità alle vigenti prescrizioni di legge, la Banca monitora e aggiorna gli strumenti, anche di carattere informatico, volti a garantire l'osservanza delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, del divieto di apertura e utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, nonché delle misure volte all'adempimento della segnalazione di eventuali infrazioni ai sensi dell'art. 51 co. 1 del D.Lgs. 231/2007;
- esecuzione degli adempimenti amministrativi, contabili e tributari nel rispetto dei principi contabili di riferimento e della normativa civilistica e fiscale vigente;
- svolgimento delle attività di sostituto d'imposta in conformità agli impegni assunti con l'affidamento della gestione del servizio;
- gestione dei rapporti dormienti e degli adempimenti in materia di anti-usura in conformità con le normative di riferimento.

- PARTE SPECIALE M -
REATI FRODE E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

REATI IN MATERIA DI IN MATERIA DI FRODE E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

1. I reati di frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsto dall'art 493-ter c.p.

Tale reato è costituito dalla condotta di chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. È altresì punibile chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsto dall'art. 493-quater c.p.

Tale reato è costituito dalla condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, previsto dall'art. 640-ter.

Tale reato è costituito dalla condotta di chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25- octies.1, comma 2)

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente differenti sanzioni pecuniarie in conformità al numero di anni di reclusione previsti per il delitto commesso.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

L'analisi delle attività aziendali ha consentito di individuare i processi nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies 1 del D.Lgs. 231/2001. In particolare, i processi sensibili sono i seguenti:

1. Incassi e pagamenti, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a. distribuzione, ai clienti, di apparecchiature/dispositivi per effettuare pagamenti digitali alterati fraudolentemente al fine di trarre un vantaggio per la Banca o al fine di permettere al cliente di effettuare delle truffe (al fine di trarre un vantaggio, ad esempio di natura commerciale) e/o alterazione di un sistema informatico o telematico che produce un trasferimento di valuta virtuale;

- b. utilizzo di sistemi di pagamento alterati fraudolentemente al fine di trarre un vantaggio indebito per la Banca in sede di gestione dei pagamenti nell'ambito del processo di gestione della tesoreria degli Enti Pubblici;
 - c. utilizzo di sistemi di pagamento alterati fraudolentemente al fine di trarre un vantaggio indebito per la Banca in sede di gestione dell'erogazione delle pensioni;
 - d. utilizzo sistemi di pagamento alterati fraudolentemente al fine di trarre un vantaggio indebito per la società in sede di gestione dei pagamenti nell'ambito dell'attività di gestione bonifici estero;
 - e. utilizzo di sistemi di pagamento alterati fraudolentemente al fine di trarre un vantaggio indebito per la Banca in sede di gestione dei pagamenti nell'ambito dell'attività di gestione bonifici area euro;
 - f. con riferimento alle carte di credito, vendita o distribuzione ai clienti di apparecchiature e dispositivi per effettuare pagamenti digitali alterati fraudolentemente al fine di trarre vantaggio per la Banca (ad esempio mediante un meccanismo fraudolento del conteggio degli interessi) e/o alterazione di un sistema informatico o telematico che produce un trasferimento di valuta virtuale al fine di trarre vantaggio, per la Società (ad esempio mediante un meccanismo fraudolento del conteggio degli interessi);
 - g. con riferimento alle carte di debito, vendita o distribuzione ai clienti di apparecchiature e dispositivi per effettuare pagamenti digitali alterati fraudolentemente al fine di trarre vantaggio per la Banca (ad esempio mediante un meccanismo fraudolento del conteggio delle commissioni) e/o alterazione di un sistema informatico o telematico che produce un trasferimento di valuta virtuale al fine di trarre vantaggio, per la Banca (ad esempio mediante un meccanismo fraudolento del conteggio delle commissioni);
 - h. con riferimento alle carte prepagate, vendita o distribuzione ai clienti di apparecchiature e dispositivi per effettuare pagamenti digitali alterati fraudolentemente al fine di trarre vantaggio per la Banca (ad esempio mediante un meccanismo fraudolento del conteggio delle commissioni) e/o alterazione di un sistema informatico o telematico che produce un trasferimento di valuta virtuale al fine di trarre vantaggio, per la Società (ad esempio mediante un meccanismo fraudolento del conteggio delle commissioni);
 - i. trasferimento all'estero di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare operazioni di sequestro preventivo/sequestro/confisca. Utilizzo di applicativi di tesoreria alterati fraudolentemente al fine di trarre un vantaggio indebito per la società in sede di gestione dei pagamenti nell'ambito dell'attività di gestione bonifici estero;
 - j. trasferimento fraudolento di denaro, beni o altre utilità mediante operazioni di bonifico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, o in materia di documentazione antimafia ovvero di agevolare la commissione di uno dei reati di riciclaggio;
 - k. trasferimento fraudolento di denaro, beni o altre utilità mediante operazioni di bonifico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, o le disposizioni antimafia, ovvero di agevolare la commissione di uno dei reati di riciclaggio;
2. Gestione Servizi di investimento, in relazione al quale potrebbe sussistere il rischio di trasferimento fraudolento di denaro, beni o altre utilità mediante operazioni di investimento o in fase di apertura di posizioni di investimento;
3. Antiriciclaggio, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a. nell'ambito di un più ampio disegno criminoso e non esercitando correttamente le sue funzioni, la Funzione Antiriciclaggio potrebbe concorrere ad attribuire fittiziamente a persone diverse dal titolare effettivo la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, o disposizioni in materia antimafia, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter (es. omessa segnalazione di operazioni sospette e approvazione dell'operatività di un cliente per trasferire fittiziamente beni ad altri, al fine di elidere l'applicazione della confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio);
 - b. la Funzione Antiriciclaggio, nella gestione delle proprie attività, potrebbe agevolare fraudolentemente il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero il compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare operazioni di sequestro preventivo/sequestro/confisca. La Funzione Antiriciclaggio potrebbe favorire l'approvazione dolosa dell'operatività di un cliente a seguito della gestione non corretta delle operazioni di adeguata verifica ordinaria / semplificata / rafforzata per agevolare lo stesso in operazioni di trasferimento di beni, valori o denaro al fine di eludere l'applicazione della confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, o le disposizioni antimafia, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio;

4. nella fase di acquisti beni e servizi, la Banca potrebbe porre in essere operazioni di interposizione reale o fittizia, attraverso una serie di manipolazioni e falsificazioni che ostacolano la tracciabilità del denaro e dei beni, con lo scopo di eludere l'applicazione delle norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o le disposizioni antimafia, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita;
5. nella fase di concessione credito alla clientela, la Banca potrebbe porre in essere dolosamente attività che facilitano l'occultamento o il trasferimento di beni illeciti al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniali o disposizioni antimafia.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Le modalità operative per la gestione dei processi in cui emerge il rischio di commissione di reati di frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono disciplinate nella normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo. In particolare, si fa riferimento al Regolamento Generale Aziendale che descrive i principali compiti di ciascuna unità organizzativa, al Codice Etico e alla regolamentazione tempo per tempo vigente in materia di:

- Incassi e pagamenti;
- Concessione credito alla clientela;
- Acquisto di beni e servizi;
- Gestione Servizi di Investimento;
- Gestione attività antiriciclaggio e S.O.S..

- PARTE SPECIALE N -
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**1. I reati di delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono richiamati dall'articolo 25 novies del D.Lgs. 231/2001**Art. 171, comma 1 lett. a) bis e comma 3 L. n. 633/1941

Il reato si configura mediante la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; il medesimo comportamento è punito anche quando riguardi opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.

Art. 171, comma 1 lett. a) bis e comma 3 L. n. 633/1941

Il reato si configura mediante la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; il medesimo comportamento è punito anche quando riguardi opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.

Art. 171-bis, comma 1 e comma 2 L. n. 633/1941

L'illecito si realizza mediante l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione e reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati.

Art. 171-ter L. n. 633/1941

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero

distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies L. n. 633/1941

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione. Il reato si concretizza con la fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica che digitale.

Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame reprime – qualora il fatto non costituisca più grave reato - la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati riferiti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamata dall'articolo 25-novies del D.Lgs. 231/01.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

1. gestione delle licenze software ed eventuali adempimenti SIAE;
2. gestione improprio di contenuti multimediali.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di delitti in materia di violazione del diritto di autore:

- adozione di regole comportamentali all'interno del Codice Etico che prevedono il divieto a tutti gli esponenti aziendali, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Banca, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui, assicurando il rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari nazionali, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale e del diritto d'autore;

- prevista regola comportamentale che richiede ai dipendenti di curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (software, banche dati, ecc.) nell'ambito dell'utilizzo di applicazioni software di terzi;
- per quanto attiene all'uso delle dotazioni informatiche è richiesto ai dipendenti di non:
 - utilizzare in azienda apparecchiature informatiche private, connettendole in qualsiasi modo alla rete informatica aziendale;
 - installare sui computer o sui dispositivi aziendali assegnati programmi (software) provenienti dall'esterno ovvero dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB);
 - duplicare CD e DVD od ogni altro supporto multimediale atto a contenere dati di qualsiasi natura protetti dalla normativa a tutela del diritto d'autore;
- la Banca garantisce che i SW di terzi utilizzati per lo svolgimento delle attività aziendali, siano opportunamente identificati e che il pagamento delle licenze ai rispettivi fornitori, sia oggetto di un controllo periodico, garantendo nel tempo il monitoraggio della numerosità e le "generalità" degli applicativi di terzi;
- per quanto attiene all'ideazione e/o gestione di iniziative promo-pubblicitarie, viene preventivamente verificata l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore, diritti di edizione, diritti di utilizzazione economica e/o altri diritti di proprietà intellettuale relativamente alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore. Tali verifiche vengono effettuate attraverso l'utilizzo delle apposite banche dati, anche per il tramite di apposite Agenzie Pubblicitarie qualora la Banca si rivolga a queste per la gestione di iniziative promo-pubblicitarie, e/o deferendo a professionisti tecnico-legali lo svolgimento delle relative indagini. In caso le prescritte verifiche individuino la sussistenza di diritti altrui inerenti alle opere oggetto di indagine, sarà necessario astenersi da qualunque forma di utilizzo e/o riferimento alle stesse.

- PARTE SPECIALE O -
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**1. I reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sono richiamati dall'articolo 25 decies del D.Lgs. 231/2001**

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies del D.Lgs. 231/2001:

1. gestione tutela legale.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per le attività potenzialmente sensibili al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria dovranno essere osservati dai soggetti eventualmente coinvolti come testimoni nell'ambito di un procedimento penale a carico della Banca tutti i comportamenti etici disciplinati all'interno del Codice Etico della Banca.

**- PARTE SPECIALE P -
REATI AMBIENTALI**

REATI AMBIENTALI**1. I delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente sono richiamati dall'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.**

In data 18 agosto 2011 è entrato in vigore il D.Lgs., n. 121 del 7 luglio 2011, rubricato "Attuazione della direttiva 2008/99/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Mediante tale provvedimento sono state inserite due nuove disposizioni nell'ambito del codice penale e sono state ricomprese numerose fattispecie previste dal D.Lgs. n. 52 del 3.4.2006 (cd. Codice dell'Ambiente) nel novero dei cd. "reati presupposto" di cui alla sezione III del D.Lgs. n. 231/01. Successivamente nel mese di maggio 2015 sono state inserite anche le seguenti fattispecie di illecito: Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.), Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.), Impedimento del controllo (Art. 452-septies c.p.) e Omessa bonifica (Art. 452-terdecies c.p.).

Tra le principali fattispecie che possono essere considerate in relazione all'attività posta in essere dalla Banca, si evidenziano:

- la "gestione rifiuti non autorizzati", art. 256;
- la "violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", art. 258;
- il "traffico illecito di rifiuti", art. 259;
- le "attività organizzate propedeutiche al traffico illecito di rifiuti", art. 260;
- violazione delle disposizioni in tema di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei Rifiuti - SISTRI, art. 260 bis.

In relazione a tali fattispecie illecite – volte a perseguire chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni – si ritiene astrattamente ipotizzabile una qualche forma di responsabilità a carico della Società, anche a titolo di concorso con fornitori terzi eventualmente incaricati di porre in essere tali attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati Ambientali

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati ambientali:

- gestione e smaltimento rifiuti;
- gestione manutenzione e ristrutturazione immobili.

3. Il sistema dei controlli i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati ambientali:

- individuazione di una funzione aziendale con il compito e la responsabilità di coordinare il personale coinvolto nelle operazioni di smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dello svolgimento dell'attività Bancaria. (solo nel caso di gestione dirette interna dei rifiuti o gestione degli adempimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti);
- adozione di efficaci procedure per la tracciabilità dei rifiuti, consistenti nella corretta gestione dei formulari (cartacei od elettronici), delle comunicazioni obbligatorie agli enti preposti e nella loro adeguata archiviazione, secondo i termini di legge. (solo nel caso di gestione dirette interna dei rifiuti o gestione degli adempimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti);
- effettuazione di controlli periodici sulle attività oggetto di esternalizzazione per verificare la qualità del servizio con quanto contrattualmente definito.

- PARTE SPECIALE Q -
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**1. I delitti in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamati dall'articolo 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001**

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato [Art. 22 comma 12, 12-bis, D.Lgs. 286/1998]

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine [art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998]

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le attività, individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento al reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- 1. pianificazione e selezione delle risorse umane
- 2. selezione Fornitori
- 3. erogazione di finanziamenti

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- nel caso in cui siano stipulati contratti di fornitura, appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, la banca fa sottoscrivere clausola che prevede le società fornitrici di servizi sono tenute ad osservare le

regole e i protocolli di condotta adottati dalla Banca in riferimento all'assunzione e alla selezione del personale, ivi comprese le regole contenute nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico;

- nei contratti di appalto e somministrazione di lavoro, è inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato costituirà grave inadempimento contrattuale e giustificherà la risoluzione dell'accordo, su istanza della Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del c.c..

**- PARTE SPECIALE R -
RAZZISMO E XENOFobia**

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA**1. I reati di razzismo e xenofobia sono richiamati dall'articolo 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001**

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (art. 604 bis co. 3 c.p.)

Propaganda, istigazione e incitamento fondata in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia:

1. tutte le attività.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di razzismo e xenofobia:

- la Banca ha previsto specifiche regole di condotta all'interno del codice etico che disciplinano i comportamenti che i dipendenti della Banca nel corso delle proprie relazioni devono tenere nei confronti di risorse interne o esterne all'istituto appartenenti a etnie o religioni differenti dalle proprie.

- PARTE SPECIALE S -
REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E
GIOCHI D'AZZARDO

I REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**1. I reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati sono richiamati dall'articolo 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001**

La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies.

L'intervento normativo si basa sulla previsione della responsabilità della persona giuridica anche per le frodi sportive ed il gioco illegale, con espresso richiamo alla disciplina vigente, contenuta negli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. La richiamata legge nazionale punisce all'art. 1 il delitto di frode sportiva, intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione.

L'art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali.

Frode in competizioni sportive (Art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa – (Art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.

773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Le sanzioni previste dal nuovo articolo 25-quaterdecies per la violazione di tali fattispecie comprendono anche l'interdizione, nel caso di delitti, per una durata non inferiore ad un anno. Sul versante della responsabilità personale, invece, rilevante appare l'introduzione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, prevista dall'art. 4 del DDL, anche in caso di applicazione della pena su richiesta.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di Frode in competizioni sportive

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di frode in competizioni sportive:

1. Gestione Relazioni esterne, attività di promozione istituzionale.
2. Gestione del Credito, concessione e revisione.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di frode in competizioni sportive:

- Regolamento Antiriciclaggio;
- Regolamento del Credito, definisce compiti, responsabilità e modalità funzionali alla valutazione delle finalità perseguite dalla clientela con operazioni di finanziamento e/o affidamento, acquisendo preventivamente tutte le necessarie od opportune informazioni operative concernenti il cliente affidatario;
- Regolamentazione operazioni con gli esponenti aziendali;
- Regole di condotta previste all'interno del Codice Etico che disciplinano i comportamenti che i dipendenti della Banca nel corso delle proprie relazioni devono tenere nei confronti di soggetti esterni.

**- PARTE SPECIALE T -
REATI TRIBUTARI**

I REATI TRIBUTARI

1. I reati tributari richiamati dall'articolo 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omissa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omissa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati tributari

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 (Reati Tributari).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati tributari:

1. gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo;
2. gestione della fatturazione attiva;
3. gestione oneri deducibili;
4. gestione IVA;
5. gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte;
6. gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta;
7. gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta in service per servizi resi a società controllate;
8. comunicazione informative ad Agenzia delle Entrate.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati tributari:

- procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra

comunicazione di carattere finanziario, nel rispetto dei principi civilistici e fiscali vigenti:

- identificazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione od unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alla funzione responsabile;
- istruzioni rivolte alle unità organizzative che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione preposta alla redazione del bilancio per le chiusure periodiche;
- sistema dei conti e bilancio di verifica per la corretta riconduzione dei saldi ai conti del bilancio di esercizio;
- sistema informativo che consenta che le registrazioni contabili riferite ad un esercizio siano effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti;
- sistema informativo che non consente la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili;
- mantenimento di una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;
- controlli periodici da parte della Società di Revisione incaricata del controllo contabile;
- rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione di comunicazioni sociali tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema;
- sistema di monitoraggio e controllo del rischio fiscale afferente ai processi aziendali e di business e dei contenziosi fiscali;
- fornitura di informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

**- PARTE SPECIALE U -
REATI DI CONTRABBANDO**

CONTRABBANDO

1. I reati di contrabbando richiamati dall'articolo 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001

Reati di contrabbando (Artt. 282 e ss. del D.P.R. 43/1973)

I reati di contrabbando, previsti dagli artt. 282 e s.s. del D.P.R. 43/1973, puniscono una serie complessa di comportamenti accomunati dalla sottrazione delle merci al controllo doganale e dalla conseguente evasione dei diritti di confine. Con il termine diritti di confine si fa riferimento ai dazi di importazione e a quelli di esportazione, ai prelievi e alle altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, ai diritti di monopolio, alle sovrimposte di confine e ad ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Nello specifico i delitti di contrabbando vengono delineati nel Titolo VII, Capo I del D.P.R. 43/1973 (c.d. testo unico delle leggi in materia doganale) agli artt. da 282 a 301:

- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali);
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine);
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci);
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea);
- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali);
- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali);
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali);
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione);
- Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti);
- Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea);
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando);
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato);
- Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

L'art. 295 TU Doganale dispone che per i delitti previsti negli articoli precedenti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

L'ultimo comma prevede, per gli stessi delitti, che alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro 49.993.

Con il D.Lgs. 141/2024, le violazioni contemplate dal Testo unico accise (D.Lgs. 504/1995, TUA), sono ora inserite tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, causando inevitabili ripercussioni sulle imprese che importano e commerciano merci soggette ad accise (tabacchi, alcolici e prodotti energetici) che rischiano di incorrere in pesanti sanzioni. Di seguito si riportano gli illeciti di cui al TUA (Testo Unico Accise).

Di seguito le fattispecie di reato previste nel T.U. accise:

- Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici).
- Art. 40-bis. (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati).
- Art. 40-quinquies (Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita).
- Art. 41 (Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche).
- Art. 42 (Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche).
- Art. 43 (Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche).
- Art. 46 (Alterazione di congegni, impronte e contrassegni).
- Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa).
- Art. 49 (Irregolarità nella circolazione).

L'art. 301 comma 1, come modificato dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2022 n. 156, stabilisce la seguente misura di sicurezza patrimoniale:

1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

L'art. 301 comma 1, come modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2022 n. 156, stabilisce la seguente misura di sicurezza patrimoniale:

1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di Contrabbando

Relativamente ai reati di contrabbando, i rischi di commissione dei medesimi possono presentarsi nell'ambito dei processi relativi all'acquisizione di beni e/o servizi oggetto d'importazione che siano assoggettati al pagamento di diritti di confine.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001:

1. acquisto di beni di provenienza extra UE omettendo il versamento dei diritti di confine eventualmente dovuti - Gestione acquisti di beni e servizi.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Nell'ambito dei processi relativi agli acquisti di beni e servizi, il sistema dei controlli e dei presidi si fonda sui seguenti principi:

- gestione degli acquisti di beni e dei servizi effettuata nel rispetto delle procedure aziendali che contengono principi di comportamento e presidi di controllo che esplicano la loro efficacia anche in relazione alla prevenzione dei reati suddetti;
- nel caso in cui sorga l'esigenza di acquisire un bene/servizio da un fornitore estero non presente nell'Albo dei Fornitori occorre eseguire opportuni sul Fornitore stesso;
- formalizzazione chiara delle deleghe di spesa assegnate a ciascun soggetto autorizzato all'acquisto di beni e/o servizi, con la previsione di obblighi di rendicontazione periodica in merito all'esercizio delle deleghe;
- verifica della correttezza relativa alla documentazione attestante la provenienza e l'autenticità dei beni e servizi acquistati;
- divieto di introdurre merci che violino prescrizioni, divieti e limitazioni di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
- verifica, da parte dell'Organismo di Vigilanza, del rispetto delle prescrizioni mediante, ad esempio, un controllo campionario sugli acquisti effettuati, valutando il rispetto dei criteri e delle modalità operative definite;
- segnalazione dei comportamenti difformi alle previsioni del Modello (e alla normativa interna che lo integra) all'Organismo di Vigilanza da parte del Personale che ne abbia notizia.

Le modalità operative per la gestione del processo in cui emerge il rischio di commissione dei reati di contrabbando sono disciplinate nella normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo. In particolare, si fa riferimento al Regolamento Generale Aziendale che descrive i principali compiti di ciascuna unità organizzativa, al Codice Etico ed alla regolamentazione tempo per tempo vigente in materia di gestione degli acquisti di beni e servizi.

**- PARTE SPECIALE V -
REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**

I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**1. I reati contro il patrimonio culturale 25 septiesdecies e 25 duodevicies del d.lgs. 231/2001****Furto di beni culturali (Art. 518 bis c.p.)**

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518 ter c.p.)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (Art. 518 quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio di beni culturali (Art. 518 sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518 octies c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518 novies c.p.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1. chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
2. chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
3. l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (Art. 518 decies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518 undecies c.p.)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della

normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518 duodecies c.p.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, [ove previsto](#), non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518 terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Contraffazione di opere d'arte (Art. 518 quaterdecies c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1. chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
2. chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3. chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
4. chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti contro il patrimonio culturale

L'analisi delle attività aziendali ha consentito di individuare i processi nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001. In particolare i processi sensibili sono i seguenti:

1. Gestione e manutenzione beni immobili:
 - a. nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione di immobili aventi rilevanza artistico culturale di proprietà della Banca, furto di un bene mobile di valore culturale e/o artistico rinvenibili all'interno dell'immobile;
 - b. nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione di beni immobili aventi rilevanza artistico culturale di proprietà della Banca, appropriazione indebita di beni mobili di valore artistico/culturale rinvenibili all'interno dell'immobile;
 - c. nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione di immobili aventi rilevanza artistico culturale di proprietà della Banca ricezione, occultamento di un bene culturale di provenienza illecita;

- d. nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione di immobili aventi rilevanza artistico culturale di proprietà della Banca trasferimento, sostituzione o svolgimento di qualunque altra attività volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita di un bene culturale e/o di valore artistico;
- e. alienazione illecita di un bene mobile o immobile avente valore culturale/artistico di proprietà della Banca;
- f. importazione illecita di beni di valore artistico o culturale nell'ambito delle attività di arredamento di un immobile di proprietà della Banca;
- g. esportazione o uscita illecita di un bene culturale e/o di valore artistico all'interno di un immobile avente rilevanza artistico culturale di proprietà della Banca;
- h. nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione di immobili aventi rilevanza artistico culturale distruzione, dispersione, deterioramento, imbrattamento e uso illecito di beni mobili culturali contenuti all'interno dell'immobile e/o dell'immobile stesso o deturpamento del paesaggio sul quale è ubicato l'immobile;
- i. nell'ambito della gestione di beni immobili aventi rilevanza artistico culturale, effettuazione di attività volte alla contraffazione di opere d'arte contenute in beni immobili della Banca nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione degli immobili stessi
- j. falsificazione di una scrittura privata o alterazione, occultamento, distruzione, di una scrittura privata autentica riguardante un bene mobile di valore artistico e/o culturale presente all'interno in un bene immobile di proprietà della Banca;
- k. nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione di beni immobili aventi rilevanza artistico culturale di proprietà della Banca, svolgimento di azioni volte alla devastazione e beni mobili culturali rinvenibili all'interno dell'immobile, così come dell'immobile stesso e/o paesaggistici (sui quali è ubicato immobile).

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati contro il patrimonio culturale:

- I ruoli e le responsabilità connessi alle attività di acquisto, vendita, gestione e manutenzione degli immobili sono specificatamente definiti e opportunamente formalizzati.
- Gli atti di acquisto, vendita, locazione, comodato, gestione, manutenzione o comunque qualsiasi altro accordo avente ad oggetto beni immobili aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale sono adeguatamente formalizzati e sono posti in essere nel pieno rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e di tutte le normative applicabili in materia di tutela dei beni culturali. In particolare, le strutture competenti della Banca (o terzi specializzati) verificano che vengano implementate tutte le misure necessarie alla salvaguardia di beni artistico-culturali eventualmente individuati presso i propri immobili, garantendone l'integrità.
- La Banca ha recepito il "Regolamento di Gruppo in Materia di Gestione immobili ad uso strumentale", il quale stabilisce i comportamenti da seguire con riferimento all'acquisizione, vendita, detenzione e gestione di immobili strumentale. Il Regolamento declina altresì il ruolo delle strutture e degli Organi di Capogruppo nella valutazione e autorizzazione dell'acquisizione di immobili che, secondo quanto disposto dal Contratto di Coesione, sono Operazioni di Rilievo Strategico (art. 14.1).
- Nel corso delle attività di gestione e manutenzione degli immobili, la Banca verifica la presenza di beni aventi carattere artistico-culturale che possano essere oggetto di delitti contro il patrimonio culturale. In sede di acquisto di un bene immobile e, successivamente all'acquisto, periodicamente, la Banca effettua un censimento che permetta l'individuazione di eventuali beni mobili aventi carattere artistico culturale. La Banca alimenta e conserva un registro contenente le informazioni rinvenute nel corso delle attività di censimento ex-ante e/o periodico sugli immobili di sua proprietà, riportando eventuali beni (mobili e immobili) artistico-culturali individuati.
- La Banca, in sede di acquisto o comunque nel momento in cui entra nella disponibilità di un bene immobile, effettua un censimento ex-ante che permetta l'individuazione di eventuali beni mobili aventi carattere artistico culturale.
- La Banca procede all'identificazione dei soggetti che hanno accesso all'immobile aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale e alla registrazione degli accessi.
- La Banca procede all'identificazione dei soggetti autorizzati ad effettuare atti di disposizione sui beni immobili aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale. Gli atti di disposizione sui beni artistico-culturali devono essere effettuati solamente da soggetti muniti di idonee deleghe e procure o comunque espressamente autorizzati dalla normativa interna.
- Qualora la Banca, nell'ambito delle attività di acquisto, vendita, gestione e manutenzione degli immobili aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale e/o di riqualificazione degli

stessi (es. accedendo a incentivi fiscali), si avvalga di un fornitore terzo, pone in essere tutte le azioni necessarie a preservare l'integrità dei beni medesimi, anche comunicando allo stesso che il bene immobile è di interesse artistico-culturale e/o l'eventuale presenza di beni artistico-culturali all'interno dell'immobile; l'eventuale comunicazione è tracciata a e archiviata.

- I fornitori di cui si avvale la Banca nello svolgimento delle attività di acquisto, vendita, gestione e manutenzione degli immobili aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale sono identificati secondo criteri che tengano conto della specializzazione e della competenza degli stessi in relazione a tali tipologie di beni. I contratti con tali fornitori prevedono clausole che impongano alla controparte contrattuale un pieno rispetto di tutte le normative applicabili in materia di tutela dei beni culturali.

Decreto legislativo del 08/06/2001 n. 231

Disciplina della responsabilit  amministrativa delle persone giuridiche, delle societ  e delle associazioni anche prive di personalit  giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19/06/2001

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

Soggetti.

Articolo 2

Principio di legalit .

Articolo 3

Successione di leggi.

Articolo 4

Reati commessi all'estero.

Articolo 5

Responsabilit  dell'ente.

Articolo 6

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente.

Articolo 7

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente.

Articolo 8

Autonomia delle responsabilit  dell'ente.

Articolo 9

Sanzioni amministrative.

Articolo 10

Sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 11

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria.

Articolo 12

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria.

Articolo 13

Sanzioni interdittive.

Articolo 14

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive.

Articolo 15

Commissario giudiziale.

Articolo 16

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva.

Articolo 17

Riparazione delle conseguenze del reato.

Articolo 18

Pubblicazione della sentenza di condanna.

Articolo 19

Confisca.

Articolo 20

Reiterazione.

Articolo 21

Pluralit  di illeciti.

Articolo 22

Prescrizione.

Articolo 23

Inosservanza delle sanzioni interdittive.

Articolo 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Articolo 24 bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Articolo 24 ter

Delitti di criminalit  organizzata.

Articolo 25

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilit , corruzione.

Articolo 25 bis

Falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Articolo 25 bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio

Articolo 25 ter

Reati societari.

(N.D.R.: Ai sensi dell'**art. 39, comma 5 legge 28 dicembre 2005 n. 262** le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.)

Articolo 25 quater

Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Articolo 25 quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Articolo 25 quinquies

Delitti contro la personalita' individuale.

Articolo 25 sexies

Abusi di mercato.

Articolo 25 septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 25 octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita

Articolo 25 octies.1

Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 1e trasferimento fraudolento di valori.

Articolo 25 novies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Articolo 25 decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria.

Articolo 25 undecies

Reati ambientali.

Articolo 25 duodecies

25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare

Articolo 25 ter decies

Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia).

Articolo 25 quater decies

Art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

Articolo 25 quinquies decies

Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari).

Articolo 25 sexies decies

Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando).

Articolo 25 septies decies

Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale).

Articolo 25 duodevicies

Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

Articolo 25 undevicies

Art. 25-undevicies (Delitti contro gli animali).

Articolo 26

Delitti tentati.

Articolo 27

Responsabilita' patrimoniale dell'ente.

Articolo 28

Trasformazione dell'ente.

Articolo 29

Fusione dell'ente.

Articolo 30

Scissione dell'ente.

Articolo 31

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione.

Articolo 32

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione.

Articolo 33

Cessione di azienda.

Articolo 34

Disposizioni processuali applicabili.

Articolo 35

Estensione della disciplina relativa all'imputato.

Articolo 36

Attribuzioni del giudice penale.

Articolo 37

Casi di improcedibilit .

Articolo 38

Riunione e separazione dei procedimenti.

Articolo 39

Rappresentanza dell'ente.

Articolo 40

Difensore di ufficio.

Articolo 41

Contumacia dell'ente.

Articolo 42

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo.

Articolo 43

Notificazioni all'ente.

Articolo 44

Incompatibilit  con l'ufficio di testimone.

Articolo 45

Applicazione delle misure cautelari.

Articolo 46

Criteri di scelta delle misure.

Articolo 47

Giudice competente e procedimento di applicazione.

Articolo 48

Adempimenti esecutivi.

Articolo 49

Sospensione delle misure cautelari.

Articolo 50

Revoca e sostituzione delle misure cautelari.

Articolo 51

Durata massima delle misure cautelari.

Articolo 52

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari.

Articolo 53

Sequestro preventivo.

Articolo 54

Sequestro conservativo.

Articolo 55

Annotazione dell'illecito amministrativo.

Articolo 56

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari.

Articolo 57

Informazione di garanzia.

Articolo 58

Archiviazione.

Articolo 59

Contestazione dell'illecito amministrativo.

Articolo 60

Decadenza dalla contestazione.

Articolo 61

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare.

Articolo 62

Giudizio abbreviato.

Articolo 63

Applicazione della sanzione su richiesta.

Articolo 64

Procedimento per decreto.

Articolo 65

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato.

Articolo 66

Sentenza di esclusione della responsabilit  dell'ente.

Articolo 67

Sentenza di non doversi procedere.

Articolo 68

Provvedimenti sulle misure cautelari.

Articolo 69

Sentenza di condanna.

Articolo 70

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente.

Articolo 71

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilit  amministrativa dell'ente.

Articolo 72

Estensione delle impugnazioni.

Articolo 73

Revisione delle sentenze.

Articolo 74

Giudice dell'esecuzione.

Articolo 75

Esecuzione delle sanzioni pecuniarie.

Articolo 76

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna.

Articolo 77

Esecuzione delle sanzioni interdittive.

Articolo 78

Conversione delle sanzioni interdittive.

Articolo 79

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto.

Articolo 80

Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.

Articolo 81

Certificati dell'anagrafe.

Articolo 82

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati.

Articolo 83

Concorso di sanzioni.

Articolo 84

Comunicazioni alle autorit  di controllo o di vigilanza.

Articolo 85

Disposizioni regolamentari.

Preambolo - Preambolo.

In vigore dal 04/07/2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilit  amministrativa delle persone giuridiche e delle societ , associazioni od enti privi di personalit  giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato

della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Soggetti.

In vigore dal 04/07/2001

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilit  degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalit  giuridica e alle societ  e associazioni anche prive di personalit  giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonch  agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Principio di legalit .

In vigore dal 04/07/2001

1. L'ente non pu  essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilit  amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Successione di leggi.

In vigore dal 04/07/2001

1. L'ente non pu  essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce pi  reato o in relazione al quale non e' pi  prevista la responsabilit  amministrativa dell'ente, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui e' stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono pi  favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Reati commessi all'estero.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Responsabilità dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente.

In vigore dal 15/07/2023

Modificato da: Decreto legislativo del 10/03/2023 n. 24 Articolo 23

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

2-ter. Abrogato.

2-quater. Abrogato.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Autonomia delle responsabilità dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Sanzioni amministrative.

In vigore dal 04/07/2001

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Sanzione amministrativa pecuniaria.

In vigore dal 04/07/2001

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la

sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne' superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 - Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravita' del fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonche' dell'attivita' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota e' sempre di lire duecentomila.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 - Casi di riduzione della sanzione pecuniaria.

In vigore dal 04/07/2001

1. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e non puo' comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita';

2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a lire venti milioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 - Sanzioni interdittive.

In vigore dal 31/01/2019

Modificato da: Legge del 09/01/2019 n. 3 Articolo 1

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 - Criteri di scelta delle sanzioni interdittive.

In vigore dal 04/07/2001

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 - Commissario giudiziale.

In vigore dal 06/01/2023

Modificato da: Decreto-legge del 05/01/2023 n. 2 Articolo 5

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla

collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'**articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 24 dicembre 2012, n. 231**. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'**articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187**, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 - Sanzioni interdittive applicate in via definitiva.

In vigore dal 04/07/2001

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità e sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 - Riparazione delle conseguenze del reato.

In vigore dal 06/01/2023

Modificato da: Decreto-legge del 05/01/2023 n. 2 Articolo 5

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuita' dell'attivita' svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'[articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 dicembre 2012, n. 231](#), se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuita' dell'attivita' produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 18 - Pubblicazione della sentenza di condanna.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Legge del 23/12/2009 n. 191 Articolo 2

- 1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
- 2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'[articolo 36 del codice penale](#) nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
- 3. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 19 - Confisca.

In vigore dal 11/08/2023

Modificato da: Decreto-legge del 13/06/2023 n. 69 Articolo 9 bis

- 1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'[articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 dicembre 2012, n. 231](#), ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita' produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al [decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 20 - Reiterazione.

In vigore dal 04/07/2001

1. Si ha reiterazione quando l'ente, gia' condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 21 - Pluralita' di illeciti.

In vigore dal 04/07/2001

1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attivita' e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non puo' comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu' degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu' grave.

[Torna al sommario](#)

Articolo 22 - Prescrizione.

In vigore dal 04/07/2001

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione e' avvenuta mediante la contestazione dell'illecito

amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 23 - Inosservanza delle sanzioni interdittive.

In vigore dal 04/07/2001

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

[Torna al sommario](#)

Articolo 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

In vigore dal 10/10/2023

Modificato da: Decreto-legge del 10/08/2023 n. 105 Articolo 6 ter

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'[articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 24 bis -

Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

In vigore dal 17/07/2024

Modificato da: Legge del 28/06/2024 n. 90 Articolo 20

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli [articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote .

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'[articolo 629, terzo comma, del codice penale](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli [articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote .

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli [articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale](#), salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'[articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

[Torna al sommario](#)

Articolo 24 ter - Delitti di criminalita' organizzata.

In vigore dal 08/08/2009

Modificato da: Legge del 15/07/2009 n. 94 Articolo 2

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 -

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione.

In vigore dal 10/08/2024

Modificato da: Decreto-legge del 04/07/2024 n. 92 Articolo 9

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

In vigore dal 15/08/2009

Modificato da: Legge del 23/07/2009 n. 99 Articolo 15

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio

In vigore dal 15/08/2009

Modificato da: Legge del 23/07/2009 n. 99 Articolo 15

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 ter -

Reati societari.

(N.D.R.: Ai sensi dell'[art. 39, comma 5 legge 28 dicembre 2005 n. 262](#) le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.)

In vigore dal 03/07/2023

Modificato da: Decreto legislativo del 02/03/2023 n. 19 Articolo 55

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal [codice civile](#) o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'[articolo 2621 del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'[articolo 2621-bis del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'[articolo 2622 del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 giugno 2015, dall'[art. 12, comma 1, lett. e\) legge 27 maggio 2015 n. 69](#));

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'[articolo 2623, primo comma, del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'[articolo 2623, secondo comma, del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista dall'[articolo 2624, primo comma, del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

- g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, previsto dall'[articolo 2624, secondo comma, del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'[articolo 2625, secondo comma, del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'[articolo 2632 del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'[articolo 2626 del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'[articolo 2627 del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societa' controllante, previsto dall'[articolo 2628 del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'[articolo 2629 del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'[articolo 2633 del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'[articolo 2636 del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'[articolo 2637 del codice civile](#) e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'[articolo 2629-bis del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza, previsti dall'[articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal [terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al [primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;
- s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 quater - Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In vigore dal 28/01/2003

Modificato da: Legge del 14/01/2003 n. 7 Articolo 3

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

In vigore dal 02/02/2006

Modificato da: Legge del 09/01/2006 n. 7 Articolo 8

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura e' commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e' altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 quinquies - Delitti contro la personalita' individuale.

In vigore dal 04/11/2016

Modificato da: Legge del 29/10/2016 n. 199 Articolo 6

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli [articoli 600](#), [601](#), [602](#) e [603-bis](#), la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli [articoli 600-bis](#), primo comma, [600-ter](#), primo e secondo comma, anche se relativi al

materiale pornografico di cui all'[articolo 600-quater.1](#), e [600-quinquies](#), la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli [articoli 600-bis](#), secondo comma, [600-ter](#), terzo e quarto comma, e [600-quater](#), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'[articolo 600-quater.1](#), nonche' per il delitto di cui all'[articolo 609-undecies](#) la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 sexies - Abusi di mercato.

In vigore dal 12/05/2005

Modificato da: Legge del 18/04/2005 n. 62 Articolo 9

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

In vigore dal 15/05/2008

Modificato da: Decreto legislativo del 09/04/2008 n. 81 Articolo 300

1. In relazione al delitto di cui all'[articolo 589 del codice penale](#), commesso con violazione dell'[articolo 55, comma 2](#), del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla [legge 3 agosto 2007, n. 123](#), in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'[articolo 590, terzo comma, del codice penale](#), commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2007 n. 231 Articolo 72

1. In relazione ai reati di cui agli [articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 octies.1 -

Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 1e trasferimento fraudolento di valori.

In vigore dal 10/10/2023

Modificato da: Decreto-legge del 10/08/2023 n. 105 Articolo 6 ter

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 novies -

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Nota:

N.D.R.: Il presente articolo era stato aggiunto con la medesima numerazione (articolo 25 nonies) anche dall'[art. 4, comma 1, legge 3 agosto 2009 n. 116](#). Successivamente il sopra citato articolo 4 e' stato modificato dall'[art. 2 decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121](#) che ha riproposto lo stesso testo con la numerazione corretta di articolo 25-decies.

In vigore dal 15/08/2009

Modificato da: Legge del 23/07/2009 n. 99 Articolo 15

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della [legge 22 aprile 1941, n. 633](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 decies -

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria.

Nota:

Il presente articolo era stato gia' inserito con la numerazione errata di articolo 25-nonies al presente decreto dall'art. 4 legge 3 agosto 2009 n. 116 a decorrere dal 15 agosto 2009. Successivamente a seguito della modifica del citato articolo 4 apportata dall'art. 2 decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 l'articolo ha avuto la corretta numerazione di articolo 25-decies.

In vigore dal 16/08/2011

Modificato da: Legge del 03/08/2009 n. 116 Articolo 4

In relazione alla commissione del delitto di cui all'[art. 377-bis del codice civile](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 undecies -

Reati ambientali.

In vigore dal 09/08/2025

Modificato da: Decreto-legge del 08/08/2025 n. 116 Articolo 6

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal [codice penale](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da da seicento a novecento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;

e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;

e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote ;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all' articolo 137 :

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all' articolo 256 :

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all' articolo 256-bis :

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all' articolo 257 :

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell' articolo 258 , comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell' articolo 259 , comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

Abrogato [f) per il delitto di cui all' articolo 260 , la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;]

g) per la violazione dell' articolo 260-bis , la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell' articolo 279 , comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1 , comma 1, 2 , commi 1 e 2, e 6 , comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell' articolo 1 , comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall' articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992 , rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall' articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all' articolo 9 , comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8 , comma 1, e 9 , comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all' articolo 8 , comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall' articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis , 452-quater , 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale , agli articoli 256 , 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e all' articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 , si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all' articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e all' articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 , si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 .

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 duodecies -

25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare

In vigore dal 09/08/2012

Modificato da: Decreto legislativo del 16/07/2012 n. 109 Articolo 2

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'**articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 ter decies -

Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia).

In vigore dal 12/12/2017

Modificato da: Legge del 20/11/2017 n. 167 Articolo 5

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'**articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 quater decies -

Art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

In vigore dal 17/05/2019

Modificato da: Legge del 03/05/2019 n. 39 Articolo 5

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 quinquies decies -

Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari).

In vigore dal 06/11/2022

Modificato da: Decreto legislativo del 04/10/2022 n. 156 Articolo 5

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal [decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal [decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#), quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 sexies decies -

Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando).

In vigore dal 04/10/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 26/09/2024 n. 141 Articolo 4

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli [articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111](#) , e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative , di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#) , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 septies decies -

Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale).

In vigore dal 23/03/2022

Modificato da: Legge del 09/03/2022 n. 22 Articolo 3

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 duodevicies -

Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

In vigore dal 23/03/2022

Modificato da: Legge del 09/03/2022 n. 22 Articolo 1

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 undevicies -

Art. 25-undevicies (Delitti contro gli animali).

In vigore dal 01/07/2025

Modificato da: Legge del 06/06/2025 n. 82 Articolo 8

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli [articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'[articolo 459 del codice di procedura penale](#), per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.
3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il [codice penale](#)

[Torna al sommario](#)

Articolo 26 - Delitti tentati.

In vigore dal 04/07/2001

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 27 - Responsabilita' patrimoniale dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 28 - Trasformazione dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilita'

per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 29 - Fusione dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 30 - Scissione dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilit  dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo   limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale   stato trasferito, anche in parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale   stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui   rimasto o   stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale il reato   stato commesso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 31 - Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione.

In vigore dal 04/07/2001

1. Se la fusione o la scissione   avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione,   applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facolta' dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 32 - Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice puo' ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attivita' nell'ambito della quale sono state commesse nonche' delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione puo' essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato per cui e' stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 33 - Cessione di azienda.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario e' limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

[Torna al sommario](#)

Articolo 34 - Disposizioni processuali applicabili.

In vigore dal 04/07/2001

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonche', in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

[Torna al sommario](#)

Articolo 35 - Estensione della disciplina relativa all'imputato.

In vigore dal 04/07/2001

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 36 - Attribuzioni del giudice penale.

In vigore dal 04/07/2001

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

[Torna al sommario](#)

Articolo 37 - Casi di improcedibilita'.

In vigore dal 04/07/2001

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilita'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 38 - Riunione e separazione dei procedimenti.

In vigore dal 04/07/2001

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e' riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;

b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 39 - Rappresentanza dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita':

a) la denominazione dell'ente e le generalita' del suo legale rappresentante;

b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

c) la sottoscrizione del difensore;

d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, e' depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito e' rappresentato dal difensore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 40 - Difensore di ufficio.

In vigore dal 04/07/2001

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 41 - Contumacia dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. L'ente che non si costituisce nel processo e' dichiarato contumace.

[Torna al sommario](#)

Articolo 42 - Vicende modificative dell'ente nel corso del processo.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 43 - Notificazioni all'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorita' giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 44 - Incompatibilita' con l'ufficio di testimone.

In vigore dal 04/07/2001

1. Non puo' essere assunta come testimone:

a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;

b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente puo' essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un

procedimento connesso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 45 - Applicazione delle misure cautelari.

In vigore dal 07/03/2023

Modificato da: Decreto-legge del 05/01/2023 n. 2 Articolo 5

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilit  dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo' richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gi  depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalit  applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo' nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. La nomina del commissario di cui al primo periodo e' sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuit  dell'attivit  svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'[articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 dicembre 2012, n. 231](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 46 - Criteri di scelta delle misure.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneit  di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entit  del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attivit  puo' essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 47 - Giudice competente e procedimento di applicazione.

In vigore dal 04/07/2001

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonche' sulle modifiche delle loro modalit  esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altres  le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare e' presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 48 - Adempimenti esecutivi.

In vigore dal 04/07/2001

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

[Torna al sommario](#)

Articolo 49 - Sospensione delle misure cautelari.

In vigore dal 04/07/2001

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla meta' della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale e' stata data garanzia e' devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

[Torna al sommario](#)

Articolo 50 - Revoca e sostituzione delle misure cautelari.

In vigore dal 04/07/2001

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilit  previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare pi  proporzionata all'entit  del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalit  meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 51 - Durata massima delle misure cautelari.

In vigore dal 31/01/2019

Modificato da: Legge del 09/01/2019 n. 3 Articolo 1

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non pu  superare un anno.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare pu  avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non pu  superare un anno e quattro mesi.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari   computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 52 - Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari.

In vigore dal 04/07/2001

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 53 - Sequestro preventivo.

In vigore dal 11/08/2023

Modificato da: Decreto-legge del 13/06/2023 n. 69 Articolo 9 bis

1. Il giudice puo' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto societa', aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonche' quote azionarie o liquidita' anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita' e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalita' l'autorita' giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e puo' nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di societa' che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita' produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

[Torna al sommario](#)

Articolo 54 - Sequestro conservativo.

In vigore dal 04/07/2001

1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 55 - Annotazione dell'illecito amministrativo.

In vigore dal 04/07/2001

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalita' del suo legale rappresentante nonche' il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 e' comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui e' consentita

la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato e' attribuito.

[Torna al sommario](#)

Articolo 56 - Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari.

In vigore dal 04/07/2001

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

[Torna al sommario](#)

Articolo 57 - Informazione di garanzia.

In vigore dal 04/07/2001

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonche' l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 58 - Archiviazione.

In vigore dal 04/07/2001

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale puo' svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 59 -

Contestazione dell'illecito amministrativo.

In vigore dal 04/04/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 19/03/2024 n. 31 Articolo 7

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

[Torna al sommario](#)

Articolo 60 - Decadenza dalla contestazione.

In vigore dal 04/07/2001

1. Non puo' procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente e' estinto per prescrizione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 61 -

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare.

In vigore dal 04/04/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 19/03/2024 n. 31 Articolo 7

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita' della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullita', la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonche' gli elementi identificativi dell'ente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 62 - Giudizio abbreviato.

In vigore dal 04/07/2001

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare

della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 63 - Applicazione della sanzione su richiesta.

In vigore dal 04/07/2001

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato e' definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonche' in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo e' prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 64 - Procedimento per decreto.

In vigore dal 30/12/2022

Modificato da: Decreto legislativo del 10/10/2022 n. 150 Articolo 68

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla meta' rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 65 - Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato.

In vigore dal 04/07/2001

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice puo' disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attivita' di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilita' di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

[Torna al sommario](#)

Articolo 66 - Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 67 - Sentenza di non doversi procedere.

In vigore dal 04/07/2001

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione e' estinta per prescrizione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 68 - Provvedimenti sulle misure cautelari.

In vigore dal 04/07/2001

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

[Torna al sommario](#)

Articolo 69 - Sentenza di condanna.

In vigore dal 04/07/2001

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 70 - Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 71 - Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

[Torna al sommario](#)

Articolo 72 - Estensione delle impugnazioni.

In vigore dal 04/07/2001

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovane, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 73 - Revisione delle sentenze.

In vigore dal 04/07/2001

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

[Torna al sommario](#)

Articolo 74 - Giudice dell'esecuzione.

In vigore dal 04/07/2001

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 e' pure competente per i provvedimenti relativi:

a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;

b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;

c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;

d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attivita', il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 75 - Esecuzione delle sanzioni pecuniarie.

In vigore dal 04/07/2001

Soppresso da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 n. 115 Articolo 299

1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.

2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

[Torna al sommario](#)

Articolo 76 - Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna.

In vigore dal 04/07/2001

1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 77 - Esecuzione delle sanzioni interdittive.

In vigore dal 04/07/2001

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 78 - Conversione delle sanzioni interdittive.

In vigore dal 04/07/2001

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, puo' richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella gia' applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravita' dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

[Torna al sommario](#)

Articolo 79 - Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto.

In vigore dal 04/07/2001

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 80 - Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.

In vigore dal 04/07/2001

Soppresso da: Decreto del Presidente della Repubblica del 14/11/2002 n. 313 Articolo 52

1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.

2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.

3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 81 - Certificati dell'anagrafe.

In vigore dal 04/07/2001

Soppresso da: Decreto del Presidente della Repubblica del 14/11/2002 n. 313 Articolo 52

1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Ugual diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.

4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 82 - Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati.

In vigore dal 04/07/2001

Soppresso da: Decreto del Presidente della Repubblica del 14/11/2002 n. 313 Articolo 52

1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78.

[Torna al sommario](#)

Articolo 83 - Concorso di sanzioni.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 84 - Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza.

In vigore dal 04/07/2001

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 85 - Disposizioni regolamentari.

In vigore dal 30/03/2003

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 14/11/2002 n. 313 Articolo 52

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;

b) (lettera abrogata);

c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)